



***PRIMA CONFERENZA NAZIONALE  
DELLA POLIZIA PROVINCIALE***

**PESARO, Venerdì 28 ottobre 2005**

**DOSSIER**

***INTERVENTI "SPECIALE POLIZIA PROVINCIALE"  
CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE  
RICCIONE, 15 Settembre 2005-11-04***

*Per gentile concessione degli autori*

**“CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE”  
RICCIONE 14/17 SETTEMBRE 2005**

**“PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE,  
CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA REGIONALE”**

INTERVENTO DOTT. PAOLO DEI – COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE DI SIENA

**A) LE ORIGINI**

1) - L'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE

Nella Legge Comunale e Provinciale del 1934 non si aveva alcun riscontro di funzioni di vigilanza affidate ad organi della Provincia. Si parlava della figura degli agenti addetti alla vigilanza, solo quando si affermava che l'introito delle ammende era devoluto ad un fondo speciale, per premi di diligenza da conferirsi ad agenti, che avessero contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

Il primo esempio di attribuzione compiuta di competenze di vigilanza si ha con l'emanazione del T.U. approvato con R.D. n. 1016 del 1939; dove, agli artt. 68, 69 70 e segg. la vigilanza è affidata agli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria ed alle Guardie Giurate Comunali e Campestri, alle Guardie dei Consorzi Idraulici e Forestali, in particolare modo, ai guardiacaccia dei Comitati Provinciali della Caccia, ed alle guardie in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve di caccia.

L'art. 68 prevedeva quindi la possibilità che soggetti affiliati all'Ente Provincia, quali erano quelli dipendenti dai Comitati Provinciali della Caccia, potessero svolgere un'attività di controllo in materia di caccia, previa acquisizione del decreto di Guardia Giurata ai sensi dell'art. 133 e segg. del T.U.L.P.S..

E' quindi con le disposizioni contenute nel T.U. 1016/1939, che viene assegnato alle Province il compito di vigilare, attraverso la creazione di un proprio servizio, sul rispetto della normativa in materia di attività venatoria.

Stranamente tali competenze travalicavano i confini della Provincia, prevedendo per gli agenti la possibilità di intervento anche al di fuori del territorio della propria Provincia; in tal modo si superava il principio del limite di territorialità imposto dall'art. 221 del C.P.P. vigente all'epoca e ripreso puntualmente nell'attuale formulazione dell'art. 57 del vigente C.P.P.. Un forte limite invece a cui erano soggetti i guardiacaccia dei Comitati Provinciali, era costituito dalla materia di competenza: essi non potevano intervenire in materie diverse dalla caccia, <sup>(1)</sup> tuttavia il guardiacaccia, nell'esercizio delle sue funzioni, era un pubblico ufficiale. <sup>(2)</sup>

Altra competenza storica era costituita dalla vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne e nelle zone di foce sulla base del R.D. 8/10/1931 n.1604, il quale prevede all'art. 31 che le Province possano nominare agenti giurati in conformità dell'art. 138 del R.D. 18/06/1931 n. 773 T.U.L.P.S.. A tali soggetti, ai fini della sorveglianza sulla pesca, è attribuita la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria.<sup>(3)</sup>

Attualmente tale competenza è stata trasferita alle Province, per quanto attiene il personale di vigilanza volontario appartenente alle Associazioni dei pescatori, sulla base dell'art. 163 lett. a) e b) del D. Lgs 112/98.

---

<sup>1</sup> Cass. Pen. Sez. III 14 marzo 1959, ric. Ferrari in Giust. Pen., 1959, II, 1090, 85, in “Il codice illustrato delle leggi della caccia” T. Perseo Ed. La Tribuna Piacenza 1968;

<sup>2</sup> Cass. Pen. 26/02/1954 in Giur. Compl. Cass. Pen. 1954, 676; Cass. Pen. 12/05/1953 in “Il codice illustrato delle leggi della caccia” T. Perseo Ed. La Tribuna Piacenza 1968;

<sup>3</sup> Cass. Pen. Sez. III, 15 marzo 1958, ric. Ippoliti, in Cass. Pen. Mass. Ann. 1958,803,34;

## 2) - TRASFORMAZIONI SUCCESSIVE ALLA EMANAZIONE DEL DPR 616/77

Con l'art. 2 del DPR 14/01/1972 n. 1 sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni in materia di Polizia Locale, Urbana e Rurale. Le funzioni di Pubblica Sicurezza restano comunque attribuite allo Stato. Ancora con l'art. 1 lett. o) e p) del DPR 15/01/1972 n. 11, vengono trasferite le competenze in materia di caccia e pesca, dallo Stato alle Regioni e, per la prima volta, si parla di "*polizia venatoria*".

In tale maniera vengono trasferite alle Regioni e successivamente alle Province, le materie di caccia, peraltro già affidate alle Province dal T.U. approvato con R.D. 1016/1939. Tuttavia l'art. 3 del DPR 14/01/1972 prevedeva che fino alla emanazione di una norma legislativa statale, che provvedesse al riordinamento ed alla distribuzione della materia normativa tra gli Enti Locali, destinatari delle deleghe amministrative, i Comuni e le Province mantenessero le competenze svolte fino ad allora.

A tale riguardo il trasferimento più corposo e significativo è rappresentato dalle competenze attribuite alle Regioni a statuto ordinario, per mezzo del DPR 616/77, in attuazione della delega contenuta nella L. 22/07/1975 n. 382. Con il passaggio delle competenze amministrative dallo Stato alle Regioni si determina la nascita di una sorta di competenza primaria di vigilanza, in capo ai soggetti designati dall'autorità amministrativa.

Sempre nel 1977 si assiste alla emanazione della L. 968/77, recante norme di principio per l'attuazione dell'art. 117 della Costituzione, in materia di caccia.

L'art. 27 della L. 968/77 stabiliva che la vigilanza, in materia di esercizio di attività venatoria, era affidata agli "*agenti venatori*", dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni. Con tale dizione non veniva individuata con chiarezza la competenza primaria delle Province in questa materia, ma si lasciava la possibilità alle Regioni di delegare queste competenze agli Enti Locali, ritenuti più idonei allo svolgimento dei compiti amministrativi e conseguentemente di vigilanza. In maniera abbastanza anomala ed impropria, però, qui si parla di "*guardie giurate comunali, forestali e campestri*", inserendo tali soggetti tra coloro che, in via sussidiaria, sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme che regolano l'attività venatoria; tra di essi trovano anche collocazione: gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria e del Corpo Forestale dello Stato.

Agli Agenti dipendenti dagli Enti delegati, tra i quali in particolare quelli delle Province, venivano riconosciute le funzioni di Polizia Giudiziaria, con i classici limiti di temporalità, materia e territorialità.

Con questo articolo si assiste ad un passaggio naturale rispetto alla precedente disciplina dettata dal T.U. 1016/1939, poiché viene superata la qualifica di Guardia Giurata riconosciuta ai sensi del T.U.L.P.S. ed acquisita la qualifica di "*polizia giudiziaria, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza sull'esercizio dell'attività venatoria*". Con tale qualifica, veniva attribuito il potere di compiere tutti gli atti previsti per la Polizia Giudiziaria, in particolare per quanto riguardava il sequestro delle armi, dei mezzi di caccia e della selvaggina.

## 3) - LA RIFORMA DELLA POLIZIA MUNICIPALE: RIFLESSI SULLA POLIZIA PROVINCIALE

E' solo con l'applicazione analogica della L.65/86 "*Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale*" e delle leggi regionali applicative della disciplina statale, tra le quali la Legge Regionale della Toscana n. 17/89, che inizia la trasformazione del guardiacaccia in una figura giuridicamente diversa.

E' con l'applicazione di tali norme che viene compiuto un salto di qualità, con la trasformazione del servizio di vigilanza in Corpo di Polizia Provinciale, in analogia a quanto previsto per i corpi di Polizia Municipale dei Comuni.

Viene, infatti, acquisita per il personale la qualifica di Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e successivamente, ma solo ad opera dei Prefetti, viene concessa, agli appartenenti ai Corpi, anche la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, in analogia con la Polizia Municipale.

La legge 65/86 presentava infatti delle grosse lacune per quanto atteneva la Polizia Provinciale, considerata diversa da quella dei Comuni. L'art. 12 della stessa prevedeva un'applicazione estensiva delle disposizioni a tutti gli Enti Locali diversi dai Comuni, con alcune grosse insufficienze per quanto atteneva le funzioni attribuite, poiché si escludeva di fatto l'applicazione automatica degli artt. 3 e 5, riguardanti le funzioni di Pubblica Sicurezza.

Tali insufficienze e lacune saranno colmate, per quanto riguarda la Polizia Provinciale, dalla L.157/92. (4)

## B) LA SITUAZIONE ATTUALE

### 4) - RIVITALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA COME ENTE INTERMEDIO CON FUNZIONI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Il disegno delle Legge 142/90, disciplinando le attribuzioni degli Enti Locali in materia di tutela e salvaguardia del territorio, tendeva a superare la frammentazione dei "microcomuni" ed individuava all'art. 14 (oggi art. 19 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267) le funzioni della Provincia, indirizzandole, con particolare attenzione, verso la salvaguardia del territorio extraurbano e l'ambiente. In tale normativa traeva origine una più compiuta attribuzione di competenze di controllo e la necessità di attivare strutture idonee allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

E' in tale impostazione che la Polizia Provinciale è chiamata ad intervenire in tutte le materie di competenza della Provincia, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ambiente, della fauna e del territorio, alla disciplina dei rifiuti solidi e liquidi in base al D. L.vo 22/97, all'inquinamento delle acque, alla tutela del territorio e delle bellezze naturali, nonché alla circolazione stradale, ex art. 12 D.lgs. 285/92, sia dal punto di vista penale che amministrativo.

Ulteriori competenze, oltre a quelle individuate dalle leggi statali, sono attribuite dalle varie leggi regionali. A tale proposito alcune Regioni hanno scelto di operare una vasta attribuzione di competenze alle Province, sia in materie di salvaguardia ambientale e del territorio, che della tutela del turismo, affidando loro il diretto controllo sulle strutture turistiche (alberghi, pensioni, agenzie di viaggio, affittacamere, camping, agriturismo, etc.).

### 5) - FOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO VERSO LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

In particolare però l'attenzione si è concentrata sull'ambiente. A tale riguardo appare significativo il concetto di "non esclusività" degli addetti alla salvaguardia ambientale. E' tuttavia incontrovertibile che non esiste un Ente più adatto della Provincia per svolgere le competenze di tutela dell'ambiente e della fauna, sia dal punto di vista della conoscenza, che della dimensione e della suddivisione territoriale.

Se nel recente passato vi è stato un silenzio della legislazione statale sul concetto di territorialità, come ambito di gestione ottimale, da parte delle Province, la legislazione successiva agli anni '90 (L.157/92 e D.Lgs 22/97) individua con chiarezza l'Ente Provincia come dimensione ottimale di un comprensorio per lo svolgimento di attività legate al territorio.

In particolare nella L. 157/92 è presente uno dei motivi conduttori che porteranno ad una modifica della struttura della Polizia Provinciale: dalle competenze amministrative a quelle penali (art. 27 e 28 L.157/92), utile proprio per un intervento incisivo sul territorio.

Con la Legge 157/92, art. 30, vengono infatti introdotte sistematicamente sanzioni penali per alcuni reati di carattere venatorio. Viene tra l'altro superata l'anacronistica ipotesi di reato costituita dal "furto venatorio", introdotto dalla giurisprudenza penale e costituzionale. (5)

---

<sup>4</sup> TAR del Lazio sez. II, 4 marzo 1997, n. 435, in Riv. Giur. Polizia, 1998, 204; "Ai sensi dell'art. 5 l. n. 65 del 1986 i vigili urbani non conseguono automaticamente la qualità di agenti di P.S. poiché questa viene attribuita dal Prefetto, quando occorra, in vista di specifiche esigenze e su segnalazione del Sindaco. Pertanto la carenza di requisiti per lo svolgimento dei compiti di Pubblica Sicurezza può essere influente ai fini della nomina a Vigile Urbano".

<sup>5</sup> cfr. Sentenza Cass. Penale Sez. II, 4 novembre 1985, n. in Cass. Pen. 1987, 631 (s.m); "A seguito della l. n. 968 del 1977 sulla caccia, la fauna selvatica non è più res nullius, ma patrimonio indisponibile dello Stato, che esercita sui singoli capi una signoria, la quale implica una disponibilità virtuale, sufficiente a rendere concreto il possesso, anche se gli animali selvatici non siano chiusi in un recinto o controllati a distanza. Ne consegue che l'impossessamento non consentito di un capo di una fauna selvatica costituisce sia infrazione alla disciplina sull'esercizio dell'attività venatoria sia il delitto di furto e, pertanto, determina un concorso formale tra norma amministrativa e norma penale, cui consegue l'applicazione di due diverse sanzioni".

L'art. 27 della citata legge utilizza la formula, ormai collaudata, che individua negli agenti dipendenti dagli Enti delegati, i principali soggetti a cui è affidata "in primis" il compito di assicurare il rispetto della L. 157/92.

Con tale legge si ha una strutturazione giuridica definitiva a proposito di Polizia Locale. Le incertezze e le timidezze del legislatore della Legge 65/86 vengono fugate definitivamente; con l'art. 28 si attribuisce chiaramente una funzione propria alla Polizia Provinciale, con l'assegnazione di compiti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, ex art. 29. Con tali specificazioni viene superata l'incertezza introdotta con l'art. 12 delle L. 65/86, circa il ruolo e le competenze attribuite alla Polizia Provinciale. Vengono definitivamente chiariti i dubbi interpretativi sulle qualità della polizia dei comuni e quella delle Province, definendo competenze e limiti di materia e territorialità, nonché il problema dello svolgimento del servizio muniti di armi, quali agenti di Pubblica Sicurezza.

#### 6) - LE COMPETENZE DELLA POLIZIA PROVINCIALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI (D.Lgs. 22/97)

Le competenze, affidate alle province in materia di controllo sulla normativa per lo smaltimento dei rifiuti, si sostanziano nella formulazione dell'art. 20 del D.Lgs. 22/97, nel quale si individua la Provincia quale Ente incaricato del controllo su tutte le attività di gestione, comprendendo anche l'accertamento delle violazioni alla normativa sui rifiuti. Per tale attività essa potrà utilizzare, oltre al proprio personale di vigilanza, anche il personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, con la quale possono essere stipulate apposite convenzioni da parte della Provincia. (6)

E' pur vero che il C.P.P., all'art. 55 e segg., non distingue esclusività di competenza tra i soggetti che sono chiamati a svolgere attività di Polizia Giudiziaria, tuttavia il ruolo che le Polizie Provinciali sono chiamate a svolgere, per quanto attiene i controlli nel campo dello smaltimento dei rifiuti, è determinante in quanto all'Ente provincia in "primis" sono affidate le competenze per il controllo sui rifiuti; da tali attribuzioni consegue un accrescimento delle competenze della Polizia Provinciale, quale organismo di vigilanza delle Province. (7) In tale veste la Polizia Provinciale può effettuare verifiche, ispezioni, prelievo di campioni, compiere sequestri. Al personale, come a tutti gli organismi che svolgono competenze di Polizia Giudiziaria, non può essere in alcun modo impedito l'accesso all'interno dei locali, in cui si trovino insediamenti produttivi.

Vi sono inoltre tutta una serie di materie per le quali non vi è una specifica attribuzione di competenze alla Polizia Provinciale che però, in virtù del concetto di non esclusività, vengono comunque da questa svolte: tutela ambientale, inquinamento da rifiuti, inquinamento elettromagnetico, inquinamento acustico, scarichi e

---

cfr. Sentenza Corte Cost. 3 aprile 1987, n. 97, in Riv. Giur. Ambientale 1989, 529 (nota); "E' infondata, con riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 1 e 2 della legge n. 689 del 1981. Tale articolo viene denunciato nel presupposto che esso comporti, in relazione alle ipotesi di "furto venatorio", l'applicazione della sola sanzione amministrativa se il fatto e' commesso in violazione della l. statale 27 dicembre 1977 n. 968, e l'applicazione della sanzione penale ( art. 624 e 625 n. 7 c.p.) se il fatto e' commesso in violazione della l. reg. Sicilia 30 marzo 1981 n. 37. Poiche' in ordine alle relazioni correnti fra le ipotesi di esercizio abusivo di caccia e di furto non sussiste rapporto di specialità ma di "interferenza", comportante il concorso formale di illeciti, risulta esclusa nella specie l'applicabilità del comma 1 dell'art. 9 legge n. 689 del 1981 e vengono meno i presupposti per l'applicabilità del comma 2 del medesimo articolo (non essendovi alcun conflitto da risolvere tra legge penale e legge regionale)".

<sup>6</sup> cfr. Sentenza Cass. Penale Sez. III, sent. n. 12075 del 22-12-1992 (cc. del 03-11-1992), Perrella (rv 192621). In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'attività di comportamento rientra nella competenza generale di tutta la Polizia Giudiziaria senza distinzioni selettive, anche se in concreto esistono specializzazioni. Tutti i soggetti che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e controllo (laboratori provinciali di igiene e profilassi, presidi e servizi multinazionali, U.S.L., N.A.S., N.O., Vigili urbani, Corpo forestale, Corpo provinciale di vigilanza dell'inquinamento ecc.). Ne deriva che gli ispettori di igiene possono procedere alle operazioni di campionamento delle acque.

<sup>7</sup> cfr. Sentenza Cass. Pen. Sez. III 27 settembre 1991 n. 1872, in Riv. Pen. 1992, 960 (nota); "Gli accertamenti in materia di tutela delle acque sono di competenza della Polizia Giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione. Sicche' Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani possono procedere ad operazioni di campionamento delle acque, rimanendo riservate le operazioni di analisi agli organi tecnici competenti".

inquinamenti idrici, urbanistica ed edilizia, bellezze naturali e artistiche, tutela del paesaggio, Parchi, Riserve Naturali, Oasi, e Parchi Regionali.

L'attività della Polizia Provinciale deve essere comunque vista come collegata anche all'attività di Polizia Giudiziaria, riferita alle competenze dell'ente di appartenenza e legate alle competenze delegate o attribuite. A tale riguardo sembrano venire in rilievo i limiti a cui è soggetta la Polizia Locale, derivanti anche dalla natura del reato, che tendono ad escludere la competenza in materia di reati contro il patrimonio e la incolumità dei cittadini. Il nuovo C.P.P. quindi sembra seguire un principio di operatività legato alle competenze istituzionali, secondo un collaudato principio di "sussidiarietà", operante anche nelle materie di competenza della Polizia Locale.

Nello svolgimento delle funzioni di Pubblica Sicurezza si attua una completa trasformazione delle funzioni della Polizia Locale e Provinciale in particolare. Il concorso al mantenimento della sicurezza e della legalità, è diventato uno dei problemi a cui la comunità nazionale guarda con molta attenzione e apprensione.

A tale riguardo la Polizia Provinciale si trova pienamente inserita nel progetto sicurezza con la presenza del Presidente della Provincia all'interno del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, per quanto attiene il controllo del territorio extraurbano, sul quale la Polizia Locale si trova costantemente ad operare in un rapporto di collaborazione con le altre Forze di Polizia Statale, ed a fornire così un'anticipazione, nei fatti, del contenuto della auspicata

## 7) - INTRODUZIONE DI ELEMENTI DI FEDERALISMO

Anche nella attuale legislatura, come nella precedente, si è molto parlato di decentramento, "devolution" e federalismo. Alcune azioni di decentramento sono state regolarmente realizzate, modificando sostanzialmente il modo di essere ed operare della pubblica amministrazione e delle istituzioni locali, basti pensare tra tutti ai provvedimenti legislativi delle c.d. "Bassanini"<sup>1^</sup> e <sup>2^</sup>, nonché alla rivitalizzazione della normativa di cui alla legge n. 15/68, sulla autocertificazione.

Al termine della XIII° legislatura è stato emanato un progetto di decentramento denominato anche: "Ordinamento federale della Repubblica", che è stato approvato negli ultimi giorni di attività parlamentare.

Da una analisi della normativa costituzionale, in materia di Polizia Locale, sembra emergere una sostanziale assenza di cambiamento, rispetto alla disciplina precedentemente in vigore, sulla base degli artt. 117, 118 e 128, che nella sostanza vengono confermati e sembra verificarsi una ripetizione di quanto già formulato nei citati articoli della Costituzione.

In maniera molto enfatica, viene annunciato il cambiamento della vecchia formulazione del Titolo V, con una impostazione ritenuta più attuale che potrebbe essere: "Ordinamento federale della Repubblica", ma questo in realtà non rispecchia i contenuti effettivi del provvedimento, che costruisce un impianto autonomistico avanzato, ma non riconducibile al modello federalista, per la mancanza dei necessari interventi nella struttura del Parlamento e nella forma di Governo.

Nella sostanza uno degli aspetti più rilevanti della norma è costituito dall'art. 2, con il quale si modifica l'art. 114 della Costituzione, invertendo l'ordine di enunciazione, ponendo il Comune al centro dell'attenzione dell'attività amministrativa, secondo il già consolidato principio di sussidiarietà, seguito dagli altri Enti Locali quali le Province, le Città metropolitane e le Regioni ed infine lo Stato. Dalla strutturazione di cui sopra, emerge il fatto che sarebbe più corretto parlare di un ampio decentramento di funzioni, affidate ad Enti Locali dotati di un forte potere statutario e regolamentare, nonché da un sistema di elezione diretta dell'organo monocratico, anziché di uno Stato a struttura federale.

La definizione della Repubblica come entità costituita dai vari enti locali è incompleta e pone, apparentemente, sullo stesso piano di parità, le varie realtà istituzionali, che non possiedono la stessa titolarità e potestà legislativa e regolamentare. E' tuttavia significativo che la Legge Costituzionale prefiguri uno sviluppo nella direzione di un effettivo federalismo che costruisce la Repubblica dal basso, partendo dagli Enti territoriali di base, Comuni e Province.

Il potere legislativo resta comunque imbrigliato in un lungo elenco di materie la cui competenza resta in via esclusiva allo Stato. Il nuovo articolo 117 della Costituzione sembra paventare una riedizione dell'art. 1 della L. 59/97. Tale formulazione, infatti, non si discosta molto dalla precedente normativa poiché, usa la stessa

formulazione già sperimentata di trasferire alle Regioni tutte le materie che residuano, dopo aver individuato quelle funzioni che vengono svolte dallo Stato in via esclusiva, per ragioni di unitarietà e completezza. La novità è costituita dalla apertura che si trova nella dizione del nuovo art. 117 della Costituzione, poiché viene ampliato il numero delle materie la cui potestà legislativa concorrente è esercitabile sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale. E' anche prevista, sia per lo Stato che per le Regioni, la possibilità di intervenire legislativamente, *"ciascuno nel proprio ambito"*, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

#### 8) - LA POLIZIA LOCALE NEL PROGETTO DI RIFORMA FEDERALE

La Polizia Locale nel progetto di riforma possiamo affermare, facendo una provocazione, che sia scomparsa secondo la dizione *"polizia locale rurale e urbana"* che eravamo abituati a vedere riportata dall'art. 117 della Costituzione. In realtà la materia della Polizia Locale, non rientrando tra le materie la cui competenza è riservata allo Stato, non può che configurarsi con quanto stabilito al comma 4° del nuovo articolo 117, sotto la dizione: *"Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato"*. Infatti alla lett. h) del secondo comma è affidata allo Stato esclusivamente la competenza in materia di ordine pubblico e sicurezza e viene espressamente esclusa la materia della Polizia Amministrativa, senza tuttavia che si individui il soggetto a cui affidare tale titolarità. Ciò che sembra emergere quindi è la possibilità per le Regioni di legiferare, avendo presenti solo i vincoli posti dai principi dell'ordinamento in via generale, costituiti dalla Costituzione e dal rispetto dell'autonomia assegnata agli altri Enti Locali, in materia di Polizia Locale e amministrativa di interesse esclusivamente locale. Sembra quindi che la materia della Polizia Locale e amministrativa abbia una diffusione alluvionale tra tutti gli Enti Locali, il cui potere è esercitabile sulla base della potestà assegnata a ciascuno di essi.

#### 9) - LA QUESTIONE DELLA SICUREZZA

La possibilità di affrontare il problema della sicurezza dei cittadini può senz'altro rientrare tra le materie che necessitano di una gestione unitaria e coesa, che, in questo momento, solo lo Stato è in grado di assicurare. Tuttavia anche la gestione di tale materia ha risentito della necessità che le istituzioni si collegassero maggiormente con i cittadini, costringendo il legislatore ad effettuare delle aperture al principio di organicità che sovrintendeva a tutto l'impianto legislativo delle c.d. *"Leggi Bassanini"* 1° e 2°. <sup>(8)</sup>

Il cittadino guarda con sempre maggiore interesse alla nuova classe dirigente delle Amministrazioni Locali, la quale eletta direttamente dai cittadini, più che nel passato è spinta ad assumere l'obbligo morale e politico di soddisfare le esigenze delle collettività amministrate.

In queste realtà è al Sindaco e al Presidente della Provincia che si richiede di intervenire in settori che fino a ieri erano lasciati alla competenza esclusiva di altri apparati dello Stato.

Ci troviamo di fronte ad una sorta di ampliamento *"spontaneo"* delle funzioni dei Comuni e delle Province, che viene dal basso, dovuto proprio all'aumento delle domande sociali intese come l'insieme delle esigenze primarie che il singolo individuo vuole vedere soddisfatte dall'Ente Locale. Una di queste nuove domande sociali è senz'altro la sicurezza delle città.

Il concetto di sicurezza ha subito una profonda evoluzione nel tempo. Si è passati da una visione della sicurezza intesa essenzialmente come sinonimo di ordine pubblico ad una sicurezza che tende a valorizzare la qualità della vita.

Ed ecco allora che chi amministra queste collettività ha l'obbligo di farsi garante di questa *"soglia minima di sicurezza"*, limitatamente alle competenze che la Costituzione e le leggi vigenti riconoscono agli Enti Locali.

---

<sup>8</sup> vedi art. 159 D.Lgs. 112/98 Intervento in materia di sicurezza



## 10) - LE FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

La legge 65/86 ha avuto il merito di definire l'ambito dell'esercizio delle funzioni di Pubblica Sicurezza proprie degli addetti alla polizia locale. Essi svolgono le: *"funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.3 della presente legge"*; e possono collaborare con le Forze di Polizia dello Stato. Il dettato della legge sembra permettere una utilizzazione degli addetti alla Polizia Locale, solo per interventi limitati a singole operazioni, in stretta connessione con le funzioni storiche dell'ente, sempre con previa e motivata richiesta dell'autorità di Pubblica Sicurezza diretta al Sindaco ed al Presidente della Provincia.

A tale riguardo negli ultimi anni sono intervenuti accordi e *"intese"*, tra le autorità statali di pubblica sicurezza (Prefetti e Questori) ed i sindaci, per la collaborazione tra la Polizia Locale e la Polizia di Stato, al fine di concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

Nel campo della sicurezza pubblica viene affermato: che le funzioni *"ausiliarie"* di Pubblica Sicurezza sono comunque svolte sempre: *"nell'ambito delle proprie attribuzioni"* come previsto dall'art.3 della L. 65/86 e che la collaborazione non deve mai diventare subordinazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza. <sup>(9)</sup>

In tale ambito è necessario ribadire che, quello che negli ultimi anni le leggi statali stanno delineando, con sempre maggior precisione, è una linea di demarcazione fra l'attività di sicurezza pubblica intesa in senso stretto, di esclusivo appannaggio statale, e quella più propriamente amministrativa, di competenza locale, che consente una differenziazione di compiti tra la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia. Viene recepito però con apprensione, da parte degli addetti alla Polizia Locale, l'eventuale possibilità di ruolo sostitutivo della stessa, nello svolgimento delle funzioni di competenza della Polizia di Stato, quali: scorte armate, pattugliamenti con unità cinofile antidroga, interventi di tutela dell'ordine pubblico, ecc..

La legge 65/86 sancisce tuttavia un obbligo di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato quando ricorrano le condizioni, (consistenti in una richiesta motivata delle Autorità competenti e la disposizione del Sindaco o del Presidente della Provincia) che consentono lo svolgimento di tale collaborazione.

## 11) – I PROTOCOLLI D'INTESA E IL CONCORSO DELLA POLIZIA LOCALE NELLA FUNZIONE DI SICUREZZA

Con i protocolli d'intesa si tende a creare, una pari dignità fra Forze di Polizia dello Stato e Corpi di Polizia Locale, mantenendone distinti i compiti, ma introducendo le basi per una fattiva collaborazione nell'interesse esclusivo dei cittadini. Naturalmente questa pari dignità comporta una parificazione di diritti, pur nella diversità che dovrà anche produrre comportamenti conseguenti sul piano dei riconoscimenti a tutti questi operatori. Resta comunque escluso che l'intendimento sia quello di modificare lo status e le competenze delle Polizia Locali, per farle diventare una sorta di sesta polizia di Stato. Le competenze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza sono competenze proprie della materia della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico che restano esclusivamente assegnati alla Polizia Statale. Il compito della Polizia Locale è quello di concorrere alla sicurezza del cittadino e partecipare al coordinamento, per quanto possibile, nello svolgimento dei compiti precisi di ciascuno.

La natura dei c.d. *"protocolli d'intesa"* di cui sopra deve inquadrarsi come una estensione applicativa degli artt. 3 e 5 della L. 65/86.

La legge sull'ordinamento della polizia municipale prevede, infatti che gli appartenenti alla Polizia Municipale: *"ai quali sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, collaborano, nell'ambito delle loro competenze, con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità"*.

Appare chiaro quindi che gli attuali protocolli d'intesa altro non sono che l'istituzionalizzazione permanente delle richieste di collaborazione che potevano essere, di volta in volta, avanzate dal Prefetto al Sindaco. Anche se l'adesione poteva apparire volontaria, abbiamo già detto che difficilmente il Sindaco, di fronte ad una

---

<sup>9</sup> cfr. F. Ramacci "Sulla figura del Vigile Urbano" Giuffrè Milano 1980, pag. 19

richiesta di collaborazione avanzata dall'autorità di Pubblica Sicurezza, poteva opporsi, per la utilizzazione della Polizia Municipale.

Con i protocolli d'intesa viene a cadere ogni intervento autoritativo e si codifica un atto di origine pattizia tra due autorità, aventi attribuzioni diverse.

Nel protocollo d'intesa vengono stabilite le regole mediante le quali dovrà realizzarsi la collaborazione tra l'autorità amministrativa locale e quella statale, per l'impiego congiunto della Polizia Locale e della Polizia dello Stato, ma vi è comunque ricorrente l'aspetto di subordinazione in cui si vengono a trovare gli addetti alla polizia locale, a causa della carenza di legittimazione, che essi incontrano per la mancata soluzione delle incertezze legislative che riguardano: status, compiti e funzioni della Polizia Locale, anche per gli interventi nelle materie non direttamente attribuiti all'ente di appartenenza.

## 12) – INTERVENTO DELLE REGIONI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA

Anche le Regioni, a seguito dell'accresciuto ruolo, derivante da nuovi trasferimenti di competenze e dall'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale, hanno ritenuto che vi potesse essere per loro uno spazio, per attività legate alla tutela ed alla sicurezza dei cittadini. A ben vedere, tuttavia, il ruolo delle Regioni in materia di sicurezza sembra avere minori possibilità che nel passato di realizzarsi. Infatti la formulazione del previgente art. 118 della Costituzione non escludeva la possibilità che lo Stato potesse attribuire alle Regioni anche competenze e funzioni in materia di Polizia di Sicurezza, dal punto di vista giuridico e ordinamentale non sembrano sussistere ostacoli in tal senso, poiché lo Stato avrebbe già potuto affidare alle Regioni delle funzioni in materia di ordine e sicurezza dei cittadini. Il D. Lgs. 112/98, dove all'art. 159, secondo comma, individua: *“Le funzioni e i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'art. 1, comma 3, lettera l), della L. 15 marzo 1997, n.59, i quali concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni”*.

A partire da tale formulazione, vi è stato chi ha inquadrato la Polizia Amministrativa tra le attività *“volte a tutelare la collettività contro i pericoli e le turbative specifiche che possono minacciarla in particolari settori della vita sociale, non sempre curati dallo Stato ma, in molti casi, dagli enti territoriali”*.<sup>(10)</sup>

Appare quindi evidente che attraverso il trasferimento delle competenze di polizia amministrativa dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, le funzioni e l'attività di prevenzione vengono svolte dagli Enti nell'ambito delle materie ad essi trasferite. Si assiste in tal modo ad un conferimento di competenze di Polizia di Sicurezza agli Enti Locali, legato alla materia trasferita.

A ben vedere inoltre niente impediva che il legislatore, nell'attribuire la delega al governo, attraverso la L. 59/97, inserisse anche in maniera esplicita l'attribuzione di funzioni di Pubblica Sicurezza agli Enti Locali, attraverso l'inserimento di tale possibilità nell'art. 1 della suddetta legge.

## 13) - ATTIVITA' LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA

Le Regioni però, in assenza di effettive attribuzioni normative nella materia della sicurezza e dell'ordine pubblico, hanno concretizzato il loro intervento tramite l'adozione di atti legislativi, diretti a fornire un supporto finanziario e normativo alle attività di Polizia Locale svolte dai Comuni e dalle Province, e un coordinamento di tutti gli organismi preposti alla tutela ed alla sicurezza dei cittadini.

Viene così superata, nei fatti, l'impostazione contenuta nella Legge 65/86 che attribuiva alle Regioni soltanto possibilità di intervento di carattere secondario e generale: per la istituzione dei servizi di Polizia Locale, la formazione e l'aggiornamento, la promozione delle forme associative fornendo opportune incentivazioni finanziarie, la determinazione delle caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi operativi in dotazione ai corpi e servizi di Polizia Locale.

---

<sup>10</sup> cfr. M. Piantedosi “Lo Stato Autonomista” Ed. Il Mulino Bologna 1998, pag. 530;

La prima Regione che ha attivato norme in questa nuova direzione è stata la Regione Lombardia, nella quale le spinte autonomiste sono più sentite. In tal senso la stessa ha approvato una prima Legge Regionale 21 febbraio 2000, n. 8 dal titolo: *“Interventi regionali per la sicurezza dei Comuni”*, successivamente sostituita dalla Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003.

All'art. 1 tra le finalità la Regione Lombardia fa proprio il nuovo orientamento di tutela della sicurezza, ed in maniera esplicita afferma che: *“La Regione attraverso strumenti finanziari integrati intende concorrere con gli EE.LL. alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini”*.

La Regione non intende quindi partecipare alle azioni dirette alla tutela e la sicurezza dei cittadini, ma si propone come soggetto di supporto all'azione degli EE.LL., sia con interventi di carattere finanziario che organizzativo, non assumendo direttamente funzioni operative, che, peraltro, sarebbero precluse dalla legge e dalla mancanza di una propria polizia, ma prevedendo anche la creazione di specifici strumenti di sostegno di assistenza sociale e finanziaria alle vittime della criminalità.

Tuttavia la legge contiene una serie di enunciazioni che si concretizzano in una serie di proposte positive, destinate ad essere attuate tramite opportuni progetti finalizzati, da parte dei comuni singoli o associati. Il contenuto di tali progetti è finalizzato a costituire un valido contributo per quanto attiene il miglioramento della sicurezza dei cittadini. Questi vanno dal potenziamento degli strumenti e delle dotazioni tecniche, degli apparati radio, dei veicoli, dei collegamenti telefonici e telematici, della video sorveglianza e dell'incremento della gestione associata dei servizi di Polizia Locale, per il controllo del territorio, etc. <sup>(11)</sup>

Tale esempio non è passato inosservato, nel complesso e movimentato mondo delle autonomie in continuo fermento, ed altre Regioni quali il Veneto e la Toscana hanno approntato strumenti normativi analoghi. La Regione Toscana ha approvato la legge n.38/2001, nella quale si ricalcano alcuni contenuti quali, il sostegno finanziario e organizzativo e la tutela delle vittime della criminalità, e si inseriscono alcuni aspetti di cooperazione diretta con la Polizia Locale finalizzati: *“al concorso per assicurare la sicurezza e l'ordinata convivenza civile”*, quali sinonimi di *“ordine e sicurezza pubblica”*, la cui competenza resta comunque esclusa dalle materie attribuite alle Regioni.

Con tale legge si intende concorrere al raggiungimento di una: *“ordinata convivenza tra i cittadini, elevando gli standards di sicurezza”*, mediante specifici finanziamenti erogati dalla Regione Toscana e diretti ai titolari di funzioni di Polizia Locale, nel caso di svolgimento di un'attività di tipo preventivo e riparatorio di riduzione dei danni provocati dalla criminalità, nonché finanziando specifici *“contratti per la sicurezza”*, da stipularsi tra gli EE.LL. e le autorità statali, per favorire la collaborazione tra Polizia Locale e Polizia Statale, in analogia con i c.d. *“protocolli d'intesa”*.

Il limite riscontrato in tale attività resta sempre quello già rilevato, ovvero la liceità della normativa regionale dal punto di vista costituzionale, in assenza di una legge di principio che determini l'ambito di intervento delle Regioni, per legiferare ex art. 118 della Costituzione, sulla materia della Pubblica Sicurezza.

In tale campo tuttavia riteniamo che non necessariamente si debbano attivare modifiche costituzionali, per attribuire competenze legislative in materia di sicurezza e tutela dei cittadini. Per fare ciò sarebbe sufficiente che il legislatore ordinario emanasse una normativa in tal senso.

#### 14) - IL RUOLO DELLA PROVINCIA NELLE POLITICHE DI SICUREZZA

Il ruolo della Provincia in materia di sicurezza e legalità negli ultimi anni si è andato progressivamente ad ampliare fino ad investire settori e competenze precedentemente sconosciute.

Con l'inserimento del Presidente della Provincia all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza la Provincia è stata coinvolta nel campo della sicurezza dei cittadini ed il rispetto della legalità, con l'esclusione delle competenze di ordine pubblico spettanti allo Stato.

Il mantenimento della legalità e la sicurezza dei cittadini, tuttavia, non riguardano solo ed esclusivamente il controllo *“militare”* del territorio.

A tale riguardo è stata valutata la possibilità di considerare ottimale la gestione delle politiche per la sicurezza su base provinciale e molte province, tra cui la Provincia di Siena, Padova ed altre, hanno attivato *“Osservatori*

---

<sup>11</sup> cfr Testo della legge Regionale della Lombardia del 21 febbraio 2000, n. 8;

sulla sicurezza dei cittadini”, in modo da fornire una base certa per valutare le dinamiche sociali e della criminalità diffusa. In tale impostazione hanno attivato percorsi formativi per i soggetti interessati dalle politiche di sicurezza. Particolare rilevanza viene assunta dal ruolo che le province possono svolgere in favore delle attività svolte dai piccoli comuni, nel campo della socializzazione e del supporto alle loro iniziative, che necessitano di un supporto e di un coordinamento per la progettazione e la realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza.

In tal senso il contributo per diminuire il grado di insicurezza dei cittadini può essere dato anche da un ambiente non inquinato ed una politica del territorio atta a scongiurare dissesti e illegalità. La politica della Provincia può indirizzarsi proficuamente in tale attività, congiuntamente agli altri soggetti interessati dal fenomeno.

#### 15) - LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Il problema della sicurezza dei cittadini e del rispetto della legalità, non può essere affrontato solo come un problema di maggiore presenza e di aumento degli organici della polizia, anche se ciò è molto importante.

Non è tuttavia da sottovalutare questo problema dal punto di vista della prevenzione e della repressione, che sono e restano attività tipiche spettanti alle forze dell'ordine statali. A tale riguardo sarebbe auspicabile che intervenissero alcune modifiche normative, prima fra tutte l'attuazione di un vero coordinamento tra tutte le forze di Polizia, in modo da avere un unico punto centrale di raccordo, sia dal punto di vista della programmazione che della operatività, in modo da evitare duplicazioni, incomprensioni e dispendio di energie. Tale necessità, nella passata legislatura, aveva visto il nascere di una notevole produzione di progetti di legge, scaturiti da diverse sensibilità ed orientamenti, sul ruolo da assegnare ad una nuova Polizia Locale. Tutti comunque concordavano sulla necessità di introdurre una riforma dell'attuale normativa che regola la Polizia Locale, costituita prevalentemente dalla Legge 8 marzo 1986, n. 65.

Nell'attuale legislatura, sono stati nuovamente presentati diversi progetti di legge, nei quali sono visibili numerose carenze derivanti anche dal diverso ruolo assegnato alla Polizia Locale, rispetto al passato. Alcuni ipotizzano perfino lo scioglimento della polizia provinciale. I numerosi problemi emersi fanno emergere l'esigenza di realizzare un progetto di riforma della Polizia Locale, che indichi con chiarezza il ruolo che questa importante categoria deve svolgere nel contesto dell'attuale società civile, e le necessarie integrazioni e collegamenti, che dovranno essere instaurate con altri soggetti, che operano nella complessa realtà sociale in cui viviamo, partendo dalla necessità di realizzare una completa parificazione della polizia provinciale con la polizia municipale.

#### 16) - CARENZE DELLA PROPOSTA DI LEGGE ANCI-UPI-CONFERENZA REGIONI

In merito alla bozza della proposta di legge ANCI-UPI-CONFERENZA REGIONI si deve esprimere una sostanziale soddisfazione, per come sono stati affrontati i problemi posti dall'UPI.

Uno dei punti che ha maggiormente interessato la discussione in sede di gruppo di lavoro, è stato l'aspetto fondamentale di veder riconosciuto un ruolo delle province ed una sostanziale parità funzionale tra le polizie locali (Municipale e Provinciale).

In particolare il problema era originato dalla primitiva formulazione del testo di legge nel quale, agli artt. 9 e 14, si affermava la divisione delle forze di polizia locale, sulla base di una ipotetica e presunta: "competenza generale" e "competenza specialistica". Durante la discussione si è superato tale impostazione, pur mantenendo ancora una "primogenitura" della Municipale, derivante dalla storia e dalla dimensione numerica di quest'ultima.

E' da evidenziare che il problema maggiore era costituito dalla necessità di istituire un coordinamento, in grado di evitare duplicazioni di intervento e sovrapposizioni tra le forze di polizia locale, operanti all'interno delle città e del territorio. Per tale scopo sarebbe stato necessario riformulare la norma, nel senso di superare il concetto di "generalità" e "specializzazione", ma consentire alle polizie municipali di operare il coordinamento all'interno dei centri abitati, lasciando alle intese tra provincia e comuni, in particolare di piccole dimensioni, la possibilità di stabilire le modalità per operare sul territorio, al di fuori delle città.

A tale riguardo è stato riconosciuto il ruolo aggregante che poteva avere la polizia provinciale verso i comuni di piccole dimensioni, con organici di polizia municipale estremamente ridotti.

Da rilevare con soddisfazione è il tentativo di omogeneizzazione del trattamento previdenziale e assistenziale con le altre Forze di Polizia.

Pur nella contenuta soddisfazione espressa per il disegno di legge in questione si ritiene che permangano ancora dei problemi da affrontare e risolvere, quali:

- limitare lo spazio concesso per dare risposta al problema della sicurezza dei cittadini ed all'ambizioso progetto del coordinamento di tutte le Forze di Polizia;
- l'attribuzione della qualifica di Polizia Giudiziaria per gli ufficiali e i comandanti;
- il rapporto tra Polizia Municipali e Provinciali ad opera delle regioni;
- le conseguenze sulle strutture di Polizia Locale di una applicazione estensiva delle funzioni di ausiliario di polizia amministrativa locale e il ruolo del volontariato;
- le problematiche legate al porto dell'arma per difesa personale.

## **C) PROSPETTIVE FUTURE**

### **17) - QUALE LEGGE DI RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE**

- 1) Attribuzione delle competenze e delle funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza;
- 2) Specificazione del campo di intervento in materia di sicurezza e rispetto della legalità, con esclusione delle funzioni di ordine pubblico;
- 3) Riconoscimento dei benefici previdenziali e assicurativi analoghi alle altre forze di polizia;
- 4) Dotazione di strumenti idonei allo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale, quali: accesso banche dati, patente di servizio, auto di servizio immatricolate per la polizia locale, impianti radiotrasmittenti esentate dalla tassa di concessione, istituzione di un numero unico nazionale (111), etc.;

### **18) - LE PROSPETTIVE PER LA POLIZIA PROVINCIALE**

- 1) lavorare perché la Consulta Nazionale della Polizia Provinciale sia operativa e costituisca un valido supporto per il potenziamento e la visibilità della stessa dell'attività della consulta con la creazione di alcune sottocommissioni, di carattere sperimentale e temporaneo (fino all'insediamento della Consulta) il cui lavoro possa costituire supporto per la consulta stessa;
- 2) Lavorare per l'attuazione degli indirizzi contenuti nelle competenze della Consulta Nazionale dell'UPI:
  - a) fornire indicazioni e supporto per la risoluzione di problemi legati alla materia della Polizia Provinciale sia nel campo legislativo che contrattuale;
  - b) garantire un ruolo di stimolo e di raccordo tra le varie realtà delle polizie locali nell'ambito del comparto Autonomie Locali, valorizzandone la particolarità e la specificità;
  - c) assicurare una gestione della polizia provinciale omogenea ed unitaria perseguendo l'obiettivo di un corpo di polizia con struttura di comando autonoma;
  - d) ricondurre ad unicità, all'interno del Corpo di polizia, tutte le figure professionali di vigilanza attualmente presenti negli Enti;

- e) fornire indirizzi per l'elaborazione di regolamenti tipo per i corpi di polizia, per la gestione del volontariato e per il riconoscimento della qualifica di polizia amministrativa;
- f) indicare forme di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato per garantire la sicurezza e la convivenza dei cittadini;
- g) fornire indicazioni necessarie per assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale di Polizia Provinciale per stimolare la formazione di un nuovo soggetto per il controllo del territorio in grado di affrontare le nuove emergenze quali: lavoro nero, sicurezza nei cantieri, edilizia rurale, immigrazione, ecc.;
- h) attivare opportune iniziative per stimolare la collaborazione con il volontariato;
- i) proporre forme associative tra Comuni e Province per il controllo del territorio e la tutela dell'ambiente.

#### 19) - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON ALTRE FORZE DI POLIZIA

A tale riguardo è da mettere in evidenza il ruolo aggregante che può essere svolto dalla polizia provinciale verso i comuni di piccole dimensioni, con organici di polizia municipale estremamente ridotti. Potrebbe essere rivisto tutto il sistema del pronto intervento con la previsione dell'attivazione di una centrale operativa in grado di connettersi, tramite appositi PC Palmari, con la Sala Provinciale della Protezione Civile, con la rete Intranet della Provincia, e in futuro anche poter condividere la centrale operativa con tutta la Polizia Municipale, in particolare con i Comuni dotati di un ridotto numero di personale addetto alla Polizia Municipale. A tale proposito è opportuno attivare una collaborazione costante con le Polizie Municipali dei piccoli comuni, attraverso il collegamento tra le rispettive sale operative, consentendo una utilizzazione ottimale delle risorse disponibili.

Gli interventi comuni potrebbero riguardare sia le materie di interesse comune per la tutela del territorio: smaltimento rifiuti e il controllo sul trasporto degli stessi, la tutela delle acque, il controllo sull'edilizia, in particolare quella rurale, nonché le materia della circolazione stradale, con riferimento specifico sull'infortunistica stradale, con la possibilità di intervenire per il rilevamento degli incidenti stradali, in particolare sulle strade di competenza della Provincia, secondo un principio di sussidiarietà.

Le convenzioni con i piccoli comuni traggono origine dall'art. 30 del T.U. Normativa degli EE.LL.:

- Comma 1° "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni"
- Comma 2° "Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie".
- Comma 4° "Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".

#### 20) - QUALE LEGGE REGIONALE PER LA POLIZIA LOCALE?

Le leggi regionali devono essere in sintonia con gli indirizzi contenuti nel disegno di legge ANCI-UPI-PRESIDENTI REGIONI. Occorre tuttavia considerare tale disegno di legge a carattere strumentale per l'acquisizione delle qualifiche di P.G. e di P.S. "piene".

Occorre abbandonare il carattere di onnicomprensività del disegno di legge che al suo interno disciplina unitariamente:

- a) l'applicazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come disciplina che regola la Polizia Amministrativa Locale e la Polizia Locale;
- b) la collaborazione per la realizzazione della sicurezza dei cittadini e dei territori;
- c) l'utilizzazione del volontariato e la qualificazione della Polizia Amministrativa Volontaria;
- d) l'intervento della polizia privata nel campo della sicurezza dei cittadini e dei territori;
- e) partire dal presupposto che si tratta della legge delle: "guardie delle province e dei comuni";

Progetto di legge che deve differenziarsi dalla proposta di legge ANCI-UIP-Presidenti Regioni, non prevedendo solo il problema della collaborazione per la sicurezza;

Tale progetto è necessario che si articoli e trovi applicazione a livello regionale con vari progetti di legge regionale distinti per materia.

## 21) - LA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, EMANATA IN ATTUZIONE DELL'ART. 117 lett. h) COSTITUZIONE

Alcune regioni hanno legiferato sulla base dell'art. 117 lett. h) del vigente testo costituzionale. Più precisamente risultano vigenti le seguenti leggi:

Regione Lombardia Legge regionale del 14 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni apportate con Legge regionale del 22 dicembre 2003, n. 27 e del 05 maggio 2004, n. 12;

Regione Campania Legge regionale del 13 giugno 2003, n. 12;

Regione Emilia Romagna Legge regionale del 04 dicembre 2003, n. 24;

Regione Lazio Legge regionale del 13 gennaio 2005, n. 1;

Regione Umbria Legge regionale del 25 gennaio 2005, n. 1;

Provincia Autonoma di Trento Legge Provinciale del 27 giugno 2005, n. 8.

Da un esame dei vari testi emerge per la polizia provinciale un quadro non esaltante. Non sembra, salvo che per alcuni aspetti contenuti nelle leggi regionali della Regione Lazio e Umbria, che sia stata affrontata in modo soddisfacente la "questione della polizia provinciale", individuando il ruolo svolto e le potenzialità che essa può esprimere nell'attività di controllo del territorio, nonché la collaborazione che può fornire alle altre Forze di polizia, in primis alla polizia municipale, in particolare dei piccoli comuni con un organico estremamente ridotto. Di particolare pregio in tal senso risulta il progetto di legge regionale approvato dalla Giunta Regionale della Toscana in data 6 settembre 2004, il cui testo, con leggere modifiche, risulta in discussione nell'attuale legislatura.

## 22) - NECESSITA' DI PREVEDERE TRE DISTINTI INTERVENTI LEGISLATIVI DA PARTE DELLE REGIONI

- 1) Legge sulla polizia Locale e Amministrativa Locale:
  - a) strutturazione, organizzazione e omogeneizzazione tra le Polizia Locali;
  - b) organici minimi da stabilire sulla base di parametri certi (abitanti, territorio, abitanti/territorio, servizi minimi da erogare);
  - c) Segni distintivi e uniformi;
  - d) Formazione professionale e aggiornamento tramite convenzioni con le università, senza creazione di apposite strutture regionali;
  - e) Coordinamento tra le polizie locali;
  - f) Individuazione di specifici rapporti convenzionali per il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini e per lo svolgimento di servizi associati e/o convenzionati;
  
- 2) Attivazione e finanziamento delle politiche per la sicurezza dei cittadini con precisa esclusione delle funzioni di tutela dell'ordine pubblico, individuazione dei rapporti con le altre forze di polizia e delle competenze spettanti alla polizia locale;

- 3) Legge sul volontariato:
  - a) unificazione dei vari soggetti titolari delle funzioni di polizia amministrativa volontaria;
  - b) individuazione delle procedure per il riconoscimento e l'attribuzione delle qualifiche;
  - c) individuazione delle competenze e dello status;
  - d) rapporto tra attività istituzionale e attività di volontariato: grado di integrazione e collaborazione possibile.
  
- 4) Legge sulla polizia privata (competenza riservata allo Stato):
  - a) apposita legge nazionale per superare il T.U.L.P.S.;
  - b) individuazione dei poteri e delle competenze;
  - c) rapporto tra attività istituzionale indirizzata verso la tutela della persona e dei beni;
  - d) esclusione della materia della sicurezza e dell'ordine pubblico dalle competenze da attribuire alla polizia privata.

### 23) - PRINCIPI SUI QUALI COSTRUIRE LE NUOVE LEGGI REGIONALI IN SOSTITUZIONE DELLE VECCHIE NORMATIVA

La legislazione regionale dovrebbe avere i seguenti contenuti:

- a) carattere di "località" della Polizia Locale (Municipale e Provinciale) con stabile ancoraggio agli EE.LL. di appartenenza, con esplicita esclusione alla creazione di una polizia a base regionale;
- b) valorizzazione della specificità della Polizia Locale attribuzione di funzioni di PG. E di PS, secondo le competenze statali;
- c) individuazione di un numero minimo di addetti per la creazione dei corpi di polizia locale;
- d) individuazione di un servizio continuativo minimo da garantire;
- e) possibilità di attivare aggregazione tra enti diversi sulla base di una specifica normativa regionale e da quanto previsto dal D.Lgs 267/2000;
- f) attivare politiche di formazione e aggiornamento sostenute dalla regione, senza creazione di strutture specifiche, attivando specifiche collaborazioni con le Università, con corsi di formazione e corsi di laurea finalizzati alla formazione della polizia locale;
- g) politiche per la sicurezza: programmazione e informazione;
- h) supporto alle politiche per il controllo e la sicurezza del territorio.



**“CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE”  
RICCIONE 14/17 SETTEMBRE 2005**

**“ASPETTI DI TECNICA DI INDAGINE E DI COOPERAZIONE INTERFORZE  
NEL CONTRASTO DEI REATI AMBIENTALI”**

AVV. CASINI ROBERTO - COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE DI SALERNO

**Premessa**

L'ambiente rappresenta, per le forze di polizia specialistiche e non, un settore altamente complesso nel quale le operazioni di controllo, abbinate ad una normativa e procedure tecnico-legali complesse e multidisciplinari, hanno bisogno di grande esperienza e di alta professionalità di coloro che operano: Nucleo Operativo ecologico dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Università, ARPA ecc..., si ottengono efficienti ed efficaci controlli solo se effettuati con metodi e strumenti tecnologicamente avanzati e con operatori di polizia adeguatamente preparati.

L'acquisizione di metodi e strumenti tecnologicamente avanzati, la formazione professionale specialistica degli operatori di polizia, lo scambio di know-how e di informazioni fra le forze di polizia interessate, quindi la cooperazione interforze è l'obiettivo specifico da raggiungere affinché la lotta alla “ecocriminalità” e al “bioterrorismo” ottenga parametri di efficienza.

Proprio da tale impostazione e per l'elevata incidenza della “ecocriminalità” nell'Italia Meridionale (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) in attuazione degli Obiettivi Generali del Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) 2000-2006, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per il Mezzogiorno d'Italia” è stata elaborata, ed è in corso di attuazione, la misura afferente al comparto Ambiente finanziata per un importo di circa 34 milioni di euro.

Questa misura finanzia progetti rivolti a rendere operativi interventi idonei a potenziare il controllo dell'ambiente mediante l'ausilio di metodi e strumenti tecnologicamente avanzati, specificamente nelle grandi aree urbane, nel territorio rurale, lungo le coste, le acque dolci e marine, al fine di migliorare la capacità di prevenzione nelle seguenti tipologie di illecito, individuate come priorità di intervento:

- smaltimento dei rifiuti e sostanze pericolose;
- inquinamento idrico e atmosferico;
- abusivismo edilizio;
- danni al patrimonio agro-silvo-pastorale ed archeologico;
- incendi dolosi e colposi;
- inquinamento elettromagnetico.

Scopo di questa relazione è richiamare l'attenzione circa la complessità delle indagini in campo ambientale, dovuta al fatto che l'ambiente e la normativa ad esso applicabile sono complesse; l'importanza della cooperazione interforze, in ossequio all'applicazione del “**principio della sussidiarietà**”, attraverso la valorizzazione delle conoscenze e competenze specifiche ed esclusive dei singoli corpi di polizia, ha l'obiettivo di ridurre i conflitti di competenza e ottimizzare l'azione amministrativa-penale nel contrasto dei reati ambientali.

**La cooperazione interforze**

Esiste un nesso logico tra illecito ambientale e lucro personale, nel senso coloro che procurano un danno all'ambiente attraverso lo smaltimento illecito di rifiuti (inquinamento idrico, atmosferico, ecc.) non lo fanno per sfregio o maleducazione (fatta eccezione per l'abbandono di rifiuti per esempio dopo una scampagnata in

montagna) ma perché, in questo modo, possono evadere le imposizioni di natura fiscale, la messa a norma degli impianti, le spese di trasporto, stoccaggio, scarica dei rifiuti secondo legge ed altro, quindi dietro gli illeciti ambientali vi è sicuramente un interesse economico di enorme portata è ciò ha fatto ampliare lo spettro di azione della criminalità.

Anche le mafie si sono specializzate, non a caso oggi esiste la cosiddetta **ecomafia**. Purtroppo a complicare lo scenario è la possibile entrata in azione di un nuovo criminale, molto più pericoloso del piromane, il **bioterrorista** il quale, mosso da spinte, a suo dire, ideologiche, può arrecare seri danni all'ambiente e alla salute pubblica. Ecomafia e bioterrorismo costituiscono una forma di criminalità che potremmo definire **ecocriminalità**; di conseguenza oggi, molto più che in passato, si rende necessaria l'acquisizione di strumenti e tecniche di indagine sofisticate, la costituzione di strutture investigative interforze in grado di agire con sinergia allo scopo di ottimizzare il contrasto alla ecocriminalità.

Di questo orientamento è anche il Ministero dell'Interno il quale, in tema di lotta alla criminalità organizzata, nelle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione n.ro 17452/8-2001 e n.ro 17452/10-2002, ha indicato quale obiettivo prioritario: gli interventi mirati alla lotta alla ecocriminalità attraverso l'azione sinergica di tutte le forze di polizia e le istituzioni nazionali e locali.

D'altronde nel campo dei reati ambientali la competenza delle indagini è di tutti gli organi di PG e, *le specializzazioni di alcuni organi non escludono la competenza generale di tutti gli altri operatori di polizia* (Santoloci, op. cit.). Questo principio è avvalorato anche da una sentenza della S.C. che così recita: *L'art. 55 c.p.p. consente di ritenere che i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se in punto di fatto esistono delle specializzazioni. Naturalmente la PG potrà avvalersi di "persone idonee" nella qualità di "ausiliari" e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G.* (Cass. Pen. Sez. III n. 1872 del 27 settembre 1991).

In Italia esistono esempi di azioni sinergiche volte al contrasto alla ecocriminalità quale la "Convenzione sul monitoraggio sul ciclo dei rifiuti nella Regione Puglia" ideata e coordinata dal Commissario Straordinario per l'Emergenza Rifiuti in Puglia, e sottoscritta dal Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza – Reparto Operativo Aeronavale di Bari, l'A.R.P.A. Puglia e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari.

Secondo il Comandante della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bari, Cap. Armando FRANZA *la volontà di collaborare per la salvaguardia dell'ambiente pugliese, che si è instaurata fra diversi rappresentanti delle già citate amministrazioni, dipendeva direttamente dal fatto che i vari operatori, nel corso della loro normale attività, incontravano una serie di ostacoli che non potevano essere risolti in modo autonomo (...) perché derivanti dal fatto che alle stesse venivano a mancare o le competenze tecniche specifiche, o i mezzi o, ancora peggio, specifici poteri che impedivano, di fatto, di poter affrontare in modo globale le problematiche connesse alle indagini ambientali.*

In Basilicata l'Osservatorio Ambiente e legalità sta svolgendo un ruolo propulsivo per il controllo e la repressione degli illeciti nel campo ambientale e territoriale attraverso la:

- consulenza ed informazione su specifiche tematiche ambientali;
- formazione professionale;
- collaborazione con le forze di Polizia ed enti pubblici attraverso l'invio delle informazioni pervenute al suo numero verde.

L'Osservatorio, in definitiva, collabora con tutte le Forze di Polizia per le attività di indagine connesse all'accertamento dei reati ambientali; tale collaborazione si pone l'obiettivo di accertare i reati ambientali e di rimuovere in maniera definitiva la causa che ha determinato l'illecito.

Il Comando Polizia Provinciale di Salerno è da tempo coinvolto, nell'ambito delle attività di indagine di iniziativa e delegate, in attività investigative in campo ambientale attraverso la cooperazione interforze con: il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Salerno, il Corpo di Polizia Provinciale di Napoli, la Capitaneria di Porto di Salerno e l'ARPAC.

La scelta di iniziare indagini in cooperazione viene effettuata di volta in volta in funzione della complessità del reato ambientale cioè quando è necessario eseguire atti, effettuare sopralluoghi, redigere verbali, acquisire documentazione tecnico-amministrativa, ecc. per le quali il livello di conoscenze e competenze di un solo Corpo (o, in questo caso, partner) è insufficiente. Nel prossimo futuro si pensa di strutturare ulteriormente la

collaborazione anche attraverso la condivisione delle informazioni contenute nelle rispettive banche dati. Ciò crea molti vantaggi in quanto con la condivisione delle informazioni, evidentemente, l'azione amministrativa e/o penale degli organi di P.G operanti se ne avvantaggia, a parità di impegno lavorativo, in termini di tempestività di intervento e dei risultati ottenibili.

Accettare il coinvolgimento, da parte del Corpo di Polizia Provinciale di Salerno, in attività di cooperazione è conseguente anche alla partecipazione a corsi di formazione professionale attivati con il "P.O.N. Sicurezza" da parte di alcuni Ufficiali ed Agenti che unitamente a colleghi appartenenti ad altri Corpi di Polizia hanno sperimentato il lavoro di gruppo.

Appare evidente che per le indagini ambientali, in special modo le più complesse, per strutturare in via permanente la cooperazione interforze, soltanto attraverso Piani di Azione elaborati "a monte" che definiscano:

- *le aree oggetto ad indagine e tipologie di illeciti riscontrabili;*
- *i metodi, tecniche e strumenti da utilizzare;*
- *le strutture investigative da coinvolgere;*
- *"chi fa che cosa" cioè distribuzione dei compiti alle singole unità operative afferenti alle strutture investigative, e, all'interno di esse a ciascun membro del gruppo, individuate secondo il criterio della valorizzazione delle singole competenze;*
- *la valutazione dei risultati attraverso la quantificazione di una serie di indicatori stabiliti a priori;*
- *la divulgazione dei risultati suddetti (ad indagini concluse) attraverso bollettini, conferenze stampe congiunte, comunicati stampa, ecc;*
- *la creazione di siti web comuni o "interforze",*

E' possibile ottimizzare la lotta alla ecocriminalità ed avere, quindi, qualche risultato concreto.

Sorge, a questo punto, un quesito: chi pianifica?

Evidentemente è necessario costituire una "cabina di regia" anche per le forze di polizia coordinata dalla Prefettura o, ancora, da un Comando Interforze provinciale al quale demandare il compito di elaborare e monitorare lo stato di avanzamento dei "Piani di Azione".

Oltre ad un'adeguata pianificazione, è di fondamentale importanza affinare anche il metodo di indagine attraverso il potenziamento delle strutture investigative con l'obiettivo di creare nuclei specialistici ambientali e territoriali presso tutti i Corpi di polizia, al fine di ottimizzare la distribuzione dei compiti di ciascuno ed allo scopo di valorizzare il lavoro dei suddetti nuclei attraverso la loro strutturazione in rete. Si rende necessario, in definitiva, pervenire alla costituzione di "**nuclei operativi ambientali e territoriali integrati (N.O.A.T.I.)**" allo scopo di attivare lo scambio di know-how ed evitare inutili sovrapposizioni di interventi che rischiano, tra l'altro, di vanificare le attività investigative più delicate, ed in grado di cooperare con strutture tecniche specialistiche quali il Catasto urbano e terreni, l'ARPA, Osservatorio Ambiente e Legalità, i dipartimenti specialistici delle Università ed Istituti di ricerca, quali C.N.R., ENEA, ecc.; si rende necessario, infine, far acquisire alle forze di Polizia e agli enti pubblici interessati il **principio della sussidiarietà** in quanto soltanto con "l'aiuto reciproco" e l'azione sinergica (evitando, quindi, i conflitti di competenza) è possibile raggiungere l'obiettivo sopra citato. Le forze di polizia interessate in particolare alla costituzione dei suddetti nuclei sono i Reparti Specialistici dell'Arma dei Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Locale.

### **Aspetti tecnici: le acquisizioni preliminari, la struttura degli uffici e il profilo dell'operatore di polizia da impiegare nei nuclei interforze.**

Per rendere operative le tecniche di indagine nel campo ambientale è necessario che le forze di polizia acquisiscano le necessarie informazioni e le archivino in database realizzati ad hoc che consentano di rendere efficiente ed efficace il controllo ambientale. Queste informazioni si possono ottenere ed aggiornare soltanto se, periodicamente, si procede ad una "mappatura" del territorio attraverso il **telerilevamento** e gli Uffici di Polizia siano attrezzati con materiali e strumenti idonei.

Ciò significa che è necessario:

- acquisire gli aggiornamenti periodici delle ortofoto georeferenziate, provenienti da foto aeree o satellitari;

- acquisire ed aggiornare i sistemi informatici tali da gestire le informazioni provenienti dalla lettura delle ortofoto. In questo caso si rende necessario l'utilizzo dei software G.I.S., database, ecc.;
- attivare reti internet/intranet tra le forze di polizia per lo scambio delle informazioni;
- strutturare gli Uffici di polizia con materiali e strumenti idonei quali la cartografia di insieme del territorio contrassegnato dalle aree vincolate, la cartografia specifica dei singoli vincoli amministrativi e legali, i singoli decreti di vincolo, la documentazione fotografica (per esempio le aerofotogrammetrie regionali), l'accesso ai database quali la carta della montagna e tutti i supporti cartografici presenti in rete, come ad esempio quello predisposto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali per conto del Corpo Forestale dello Stato, ecc... Inoltre è di fondamentale importanza che il personale delle forze di polizia, accanto al know-how di base, ovvero la professionalità in merito alle procedure amministrative e penali, alla conoscenza della normativa generale e di settore, abbia conoscenze e competenze in merito a:
  - uso di attrezzature, quali i Global Position System (G.P.S.), metal detector, macchina fotografica (normale e digitale) e quelle per la determinazione delle distanze e per le emissioni radioattive, ecc.;
  - uso di software in grado di gestire le immagini e le foto digitali, nonché i database e le reti internet/intranet;
  - uso dei software G.I.S. (Geographic Information System) cioè i sistemi di informazione geografica con i quali è possibile leggere ed interpretare qualsiasi carta (topografica, ortofoto, ecc.) georeferenziata attraverso il Personal Computer;
  - interpretare esiti di analisi chimico-fisiche di campione di terreno, acqua, aria, ecc., quindi conoscenze di chimica e fisica di base;
  - saper individuare, con o senza l'uso del G.P.S., il punto sulla carta topografica riferito al luogo dove si sta procedendo ad effettuare un rilievo, un accertamento urgente, un'ispezione, ecc.;
  - saper "leggere" ed interpretare le foto aeree, le ortofoto (anche in formato cartaceo) nonché la cartografia topografica di base (I.G.M. e C.T.R.);
  - saper interpretare le carte tematiche più comuni, quali la carta di uso del suolo, geologica, vegetazione, batimetrica, altimetrica, vulnerabilità ambientale, aree protette, ecc.;
  - saper lavorare in gruppo, quindi propensione alla socialità, e capacità di sintesi.

A tal riguardo gli operatori di polizia coinvolti nelle attività in cooperazione dovranno possedere, a mio avviso, anche particolari attitudini di carattere psicosociale che molti psicometri e sociologi, come J. Luft, definiscono "senso del noi", infatti i nuclei operativi di ogni corpo di polizia o, ancora meglio, di "interforze" non sono altro che gruppi di uomini, ossia *entità superindividuali all'interno delle quali entrano in gioco precise dinamiche relazionali e ciascun membro assolve un ruolo specifico* (E. Lastrucci, 2004 op. cit.). Affinché tali gruppi possano lavorare secondo parametri di efficienza ed efficacia, deve essere presente in essi il "senso del noi", ciascun componente si deve sentir coinvolto ed impegnato ad adoperarsi per il raggiungimento degli obiettivi comuni definiti a livello di piano. E' importante, quindi, una valutazione preventiva sugli operatori di polizia da utilizzare nei nuclei interforze anche attraverso test psicoattitudinali, quali il test sociometrico, la misura degli atteggiamenti e del livello motivazionale, ecc...

E' evidente che per poter espletare con successo un'indagine ambientale non si può fare a meno della tecnologia e di personale altamente preparato e, soprattutto, motivato. D'altronde la realizzazione di rapporti fotografici, relazioni di servizio, comunicazione di notizie di reato, annotazioni di P.G. diventano tanto più oggettivi, e quindi rassicuranti per l'Autorità Giudiziaria, nel senso che diventano inattaccabili, quanto meglio si sa usare la strumentazione e i metodi di indagine innovativi in quanto essi stessi sono...oggettivi!.

### **Aspetti tecnici: alcuni esempi di metodi di indagine**

Di seguito vengono illustrati alcuni metodi e le tecnologie utilizzate nelle comuni attività di indagine:

- **lettura e interpretazione delle foto aeree e satellitari nonché della relativa cartografia. Uso del G.P.S..** Nelle operazioni di indagine ed accertamento dei reati ambientali la lettura cartografica e la fotointerpretazione consente di:

1- individuare la presenza o meno di abusi(es. edilizio) in aree protette e non;

2- individuare gli scarichi abusivi, sia nelle acque dolci che nel mare, nonché la presenza di sostanze inquinanti;

3- verifica sulla presenza di inquinamento atmosferico, del suolo e del sottosuolo;

4- attraverso foto scattate all'infrarosso è possibile valutare lo stato di salute della vegetazione e da questo parametro è possibile risalire alla presenza di forme di inquinamento.

Oggi alcune forze di polizia si sono dotate di mezzi aerei e della strumentazione necessaria per svolgere le indagini in campo ambientale utilizzando questo metodo ed incrociando le informazioni ottenute con l'aerofotogrammetria con le immagini ottenute, periodicamente, dai satelliti.

Tale incrocio permette, inoltre, di:

- monitorare nel tempo l'evolversi degli atti criminosi;
- controllare aree anche vaste;
- pianificare le indagini in relazione allo spazio e al tempo attraverso la comparazione delle immagini ottenute in tempi diversi.

Le informazioni ottenute con il rilevamento aereo e satellitare possono essere gestite con appositi software e, quindi archiviate in database, attraverso la tecnica dell'elaborazione digitale d'immagini.

Attraverso l'uso del G. P. S. è possibile determinare con sufficiente precisione le coordinate geografiche di un punto su territorio quali, ad esempio, una discarica abusiva, un edificio realizzato in difformità alla legge, uno scarico non autorizzato, ecc.. Successivamente tali coordinate vengono "posizionate" sulla corrispondente ortofotocarta georeferenziata, in questo modo è possibile individuare la località dove è stato commesso l'illecito.

Attualmente con i moderni software, quali ad esempio l'acr-info o le versioni aggiornate dell'autocad, è possibile realizzare questa operazione in modo agevole: supponiamo che una pattuglia abbia individuato una discarica abusiva in un luogo di montagna; attraverso un palmare G. P. S. comunica alla sala operativa le coordinate; successivamente tali coordinate vengono inserite nel database a disposizione (solitamente un G.I.S.), costituito dalla base cartografica (quali le ortofotocarte della Provincia o della Regione, C. T. R. , ecc.): il software individua automaticamente il punto sulla carta sulla base delle coordinate fornite e, quindi, la relativa località.

• ***L'uso della macchina fotografica e della videocamera negli accertamenti irripetibili.***

Secondo G. Cristelli e G. Zatelli, riprendendo le ultime sentenze della Cassazione in merito, *i rilievi fotografici sono tra i principali atti irripetibili perché congelano la realtà delle azioni, eventi, persone, cose e luoghi nel tempo e non consentono una possibilità di riproduzione assolutamente identica in un momento temporale successivo.*

Anche Santoloci ritiene che il rilievo fotografico *costituisce un atto formale completo e proceduralmente valido ed efficace se realizzato con una serie di foto commentate con didascalie, in modo da formare una vera e propria verbalizzazione ispettiva e descrittiva.*, e, specialmente nelle indagini nel campo ambientale, rappresenta un atto di fondamentale importanza in quanto congela la realtà di quel momento dove è possibile una modifica dello stato dei luoghi e delle cose; la foto o il filmato riprende in maniera inequivocabile lo stato di fatto e consente, meglio di qualsiasi descrizione scritta o verbale, al PM, GIP, Giudice, ecc. di farsi un'idea della situazione ed esprimere la loro decisione. Il verbale fotografico e descrittivo nonché il filmato è un atto della PG, viene certificato da essa e pertanto, fino a prova di falso, è un documento ufficiale a tutti gli effetti e nell'assicurare la fonte di prova, è un atto di fondamentale importanza che può essere tranquillamente utilizzato nella fase dibattimentale del processo, fino all'analisi documentale durante il riesame da parte dei giudici di Cassazione dove le foto o i filmati consentono la formulazione di un giudizio meglio fondato.

Gli strumenti utilizzabili per effettuare il predetto rilievo tecnico possono essere la macchina fotografica digitale o la più semplice macchina fotografica tradizionale, anche istantanea; nel caso di realizzazione di filmati può essere usata la videocamera digitale o quella con cassette tipo WHS; non è necessario riportare impressa sui fotogrammi l'ora e la data dell'esecuzione giacché essi, parte integrante del verbale della PG, vengono certificati dalla stessa PG con la sottoscrizione.

Come sottolineato all'inizio anche la Cassazione si è pronunciata in merito affermando che il rilievo fotografico è tra i principali atti irripetibili proprio perché l'immagine, se non alterata, offre in maniera inequivocabile la realtà dei fatti e li congela nel tempo; inoltre questo atto rappresenta "un'istantanea del momento" non più

identica se prodotta in un tempo successivo (Cass. Pen. Sezioni Unite dell'8 maggio 1989, n. 6883; Cass. Pen., sez. VI del 6 febbraio 1996; Cass. Pen. Sez. III, sentenza 2 aprile- 9 maggio 1996, n. 4673); concetto, poi, confermato successivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4 dell'11 marzo 1999: *I verbali di sopralluogo e di osservazione, con le riprese fotografiche connesse, i quanto riproducenti fatti e persone individuati in situazioni soggette a mutamento costituiscono atti irripetibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 431, lett. b), c.p.p.*; ancora la Sezione IV della Cassazione Penale con la sentenza dell'11 gennaio 2000, n. 145 ha stabilito che *i verbali di sopralluogo e di osservazioni, con le connesse riprese fotografiche, redatti dalla polizia giudiziaria costituiscono atti irripetibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 431, comma 1, lett. b del codice di procedura penale.*

Se si riflette un attimo sulle sentenze sopra richiamate, si nota come la Cassazione ha dato al rilievo fotografico e descrittivo un'importanza fondamentale, tale da rappresentare quasi un fulcro nelle attività di indagine della PG, soprattutto nel campo ambientale. Nel recente passato la foto o il filmato erano considerati dei semplici allegati a verbali descrittivi; oggi invece con le richiamate pronunce si è rafforzata la presenza "dell'immagine" negli atti di PG fino ad arrivare al concetto, come definito da Santoloci, di considerare il fascicolo fotografico come un vero e proprio verbale di PG illustrato e commentato nel quale inserire tutti i riferimenti descrittivi di rito (giorno, mese, anno, ora, luogo, UPG e/o APG operanti, descrizione dei luoghi, fatti, cose, persone, ecc.).

La strumentazione che l'Ufficio di Polizia deve possedere oggi è molto banale: basta una macchina fotografica digitale per le foto ed una videocamera, anch'essa digitale per i filmati, un PC fisso o portatile attrezzato con i software di acquisizione file \*.jpg, anche se l'ultima versione di Windows® ne consente l'acquisizione automatica ed una stampante a colori o b/n a getto di inchiostro o laser ed inoltre, evidentemente, personale adeguatamente addestrato al buon uso della suddetta strumentazione e alla redazione del verbale fotografico. Per quanto riguarda la redazione di tale verbale si può procedere in due modi:

1. attraverso MS Word del pacchetto Office, in ambiente Windows®, con l'acquisizione dei file immagini è possibile inserire in caselle di testo o tabelle, appositamente create nei fogli di lavoro di Word, i file delle foto digitali e, successivamente riportare la didascalia o la descrizione di rito. Completa il verbale una testata dell'ente ed in intestazione o piè di pagina possono essere riportati i dati relativi alla data e l'ora dell'accertamento, il luogo dell'esecuzione e i nominativi della PG operante;
2. per situazioni di particolare urgenza, dove per la particolarità del fatto è facile avere contestazioni invalidanti degli atti, e se si vuole realizzare un verbale del genere sul posto, magari nel caso di un sequestro preventivo o probatorio effettuato in un luogo sperduto, è possibile utilizzare schemi di verbali fotografici preventivamente realizzati in ufficio sottoforma di prestampati, anche a modulo continuo, e in essi può essere riportata a mano la descrizione dei fatti.

Le foto scattate con macchine fotografiche tradizionali istantanee possono essere incollate.

Le riprese video con videocamera digitale possono essere acquisite nel PC sempre con il Sistema Operativo Windows attraverso software di acquisizione filmati (definiti multimedia) per poi poter essere masterizzati con i masterizzatori per DVD. In sede di dibattimento il DVD allegato al verbale dell'atto irripetibile può essere acquisito come prova ed essere visionato tranquillamente disponendo di un PC e di un proiettore multimediale, proiettando l'immagine su uno schermo a muro.

• ***L'impiego del metal detector e la determinazione dell' "impronta geografica" nelle attività di tutela della fauna selvatica.***

Nel caso di abbattimento di selvaggina particolarmente protetta, il sistema sanzionatorio previsto dalla legge 157/92 (la cosiddetta "legge sulla caccia") risulta molto severo, si rende necessario stabilire con certezza le modalità di abbattimento e cercare di acquisire le prove necessarie affinché possano essere rintracciati i responsabili con assoluta certezza. In questo caso uno strumento che può aiutarci in tal senso è un metal detector, anche di tipo tascabile di ultima generazione, in grado di scandagliare la carcassa dell'animale per rintracciare eventuali oggetti metallici, quali punte di ferro o di acciaio, proiettili, ecc., al fine di fare una diagnosi sulla causa della morte dell'animale e di risalire, quindi, al trasgressore. La ricerca, successivamente può estendersi al territorio circostante al fine di rintracciare proiettili, bossoli, cartucce integre, trappole o altri congegni analoghi in modo tale da ricostruire la dinamica dell'atto di bracconaggio ed acquisire le prove materiali.

Reperiti i proiettili e le cartucce ed individuate le persone sospette è possibile con analisi balistiche stabilire l'arma che ha fatto fuoco e, quindi il relativo trasgressore.

Come si può constatare da questo scenario, molto comune nelle aree parco e in quelle dove la tutela della fauna selvatica rappresenta una delle attività principali della Polizia Provinciale e degli altri Corpi, è possibile risolvere il caso soltanto se si hanno a disposizione le strumentazioni adatte, quale appunto un semplice metal detector e operatori di polizia adeguatamente addestrati all'uso della suddetta strumentazione e al giusto approccio nelle operazioni di polizia giudiziaria ed amministrativa.

Per quanto riguarda la determinazione dell' **"impronta geografica"** questo metodo può essere utilizzato specialmente per la soluzione investigativa di atti di bracconaggio, nel caso in cui si debba stabilire il luogo di provenienza della fauna selvatica abbattuta attraverso l'analisi chimica di alcune parti dello scheletro dell'animale, quali denti, ossa, corna, dal quale si può determinare se l'animale ha vissuto e si è alimentato permanentemente in un determinato areale.

L'analisi consiste della determinazione di particolari isotopi di un elemento chimico: lo Stronzio.

Per comprendere come funziona il metodo riportiamo un caso risolto negli U.S.A. così come descritto da Augusto Atturo: *in ore serali del 29 ottobre 1996 un cittadino del Wisconsin, con 27 precedenti per atti di bracconaggio e permesso di caccia revocato, utilizzò nello Stato di residenza un feroce ed una carabina calibro 22 per abbattere un ungulato, in un ristretto periodo in cui era ammessa solo la caccia con l'arco.*

*Il mattino successivo trasportò con un autoveicolo la preda nello Stato del Michigan, ove acquistò un permesso di abbattimento per cacciatori arcieri forestieri e filmò un videotape di simulazione di un differente scenario di abbattimento legale con l'uso di un arco. Quindi rientrò nel Wisconsin. Nonostante la dichiarazione di un testimone ed il sequestro della preda dopo una perquisizione, l'indagato proclamò per iscritto la propria estraneità ai fatti. Clyde Masten, di 24 anni, fu poi condannato il 10 marzo 2000 in una corte Federale, per violazione del Lacey Act in relazione al trasporto interstatale di fauna illecitamente abbattuta, a 30 giorni di detenzione e 2000 dollari di multa, con libertà sulla parola per 5 anni e 1000 ore di lavori socialmente utili da prestare obbligatoriamente.*

*I test di laboratorio in questione hanno dimostrato che il cervo in questione non era stato abbattuto in Michigan, come dichiarato dal bracconiere; il dr. Brian Beard, geochimico del Dipartimento di Geologia e Geofisica (Radiogenic Isotope Laboratory) dell'Università del Wisconsin, in Madison (WI), analizzando gli isotopi dello Stronzio contenuti nelle corna del cervo, ha potuto determinare una sorta di "impronta geografica" dell'area ove l'animale era cresciuto, con caratteristiche geologiche assai diverse rispetto all'area ove il trasgressore aveva falsamente dichiarato di aver ucciso la propria preda.*

*I test furono condotti utilizzando 12 trofei campione derivanti da capi abbattuti in ciascuna delle due aree prese in considerazione (6 per ognuna delle duezone). L'impronta geografica del capo sequestrato risultò la stessa rilevabile nelle parti ossee dei cervi che vivono sul luogo della segnalazione dell'illecito (Columbia Country, Wisconsin), e diversa dai valori noti per l'area dell'Upper Peninsula (Michigan) ove era stata posta in essere la simulazione.*

*Il bracconiere, patteggiando la pena in tribunale, ammise di aver abbattuto il cervo nel Wisconsin, e di averlo trasportato in Michigan per utilizzare un permesso di abbattimento valido solo per quest'ultimo Stato, girando anche un video con un complice per accreditare meglio la propria tesi fraudolenta. Le indagini sono state condotte da agenti faunistici federali statunitensi dell'US Fish & Wildlife Service e dalla polizia venatoria dello Stato del Wisconsin.*

• **Elaborazione dei dati raccolti con le attività investigative e creazione di specifici database.**

L'attività di indagine, dopo la consegna degli atti di rito all'Autorità Giudiziaria, può completarsi con l'archiviazione di tutte le informazioni, e dei relativi atti, in appositi database realizzati con MS Excel® o MS Access®. I database devono essere strutturati sottoforma di schede interfacciabili nelle quali dovranno essere inserite, distinte per Annotazioni di PG, Comunicazione Notizia di Reato, sia su iniziativa della PG che su delega della Procura, tutte le attività svolte, i rilievi ed i sequestri effettuati, l'acquisizione documentale e di sommarie informazioni, ecc.

Perché è importante la realizzazione di un archivio del genere?

Le risposte sono tre:

1. nel caso di conferimento con l'AG, in qualsiasi momento è possibile estrarre le informazioni necessarie in un tempo ristretto con il vantaggio dell'immediatezza e della precisione;
2. è possibile uno scambio veloce di informazioni tra le varie forze dell'ordine, in quanto archivi del genere possono essere immessi nella rete intranet realizzata nell'ambito della cooperazione interforze;
3. gli operatori di polizia che hanno partecipato alle indagini per quella particolare delega, o di iniziativa, potranno essere sentiti come testimoni nel successivo dibattimento. Avere un database del genere facilita il lavoro alla PG interessata in quanto può recuperare velocemente le informazioni necessarie per strutturare in modo coerente e corretto il suo intervento in dibattimento.

Come si vede un database del genere è la versione informativa dell'archivio cartaceo giacente negli Uffici, con il vantaggio che la consultazione, per chi ha dimestichezza con Excel o Acces, è immediata e senza errore, inoltre consente un immediato scambio di informazioni tra i vari corpi di polizia nell'ottica della cooperazione interforze e dell'azione amministrativa e penale caratterizzata da efficacia ed efficienza.

## **Il problema del sequestro nel caso di reato ambientale**

Le funzioni della PG finalizzate ad impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori e ad acquisire prove, nel caso di indagini condotte a tutela dell'ambiente e del territorio, visto la particolare incidenza e pericolosità della ecocriminalità e la facilità con cui i luoghi possono essere modificati con pericolo di distruzione o dispersione di prove, rappresentano un fattore essenziale affinché l'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria possa raggiungere i risultati sperati.

A tal riguardo il codice di procedura penale offre alla PG uno strumento in grado di poter agire con la dovuta tempestività costituito dal sequestro.

E' risaputo che esistono due tipologie di sequestro:

- sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p.;
- sequestro probatorio di cui all'art. 354 c.p.p.,

oltre ad una terza forma, il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.), ma questa è diritto-dovere, o competenza, esclusiva del Giudice.

La PG operante, a secondo i casi, può procedere tranquillamente ad eseguire il primo o il secondo tipo di sequestro anche se perseguono scopi diversi così come stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1102 del mese di giugno 1992 (Cass. Pen. Sez. V) : *il sequestro probatorio e il sequestro preventivo perseguono scopi diversi, in quanto il primo è diretto all'acquisizione di prove, mentre il secondo è diretto ad evitare che conseguenze del reato siano aggravate o protratte ovvero che siano commessi altri reati.*

**Stante a questa decisione** e alle successive sentenze della S.C. che così recitano: *sequestro probatorio e sequestro preventivo perseguono scopi diversi (...) l'oggetto dei due provvedimenti non è però diverso, poiché entrambi consentono l'acquisizione sia del corpo del reato, sia di cose pertinenti al reato per soddisfare esigenze diverse* (Cass. Pen. Sez. V) e che *il nuovo codice di rito prevede diversi tipi di sequestro (...) la diversità dei presupposti e delle finalità consente la adozione dei diversi provvedimenti anche in concorso tra loro, ove ricorrano i rispettivi presupposti e finalità (nella fattispecie erano stati disposti, sulla stessa sostanza alimentare, sequestro preventivo e sequestro probatorio)* (Cass. Pen. Sez. VI n. 2267 del 20 ottobre 1992) il sequestro preventivo e quello probatorio sono strumenti in mano alla PG operante che possono essere riportati in un unico atto. In pratica, come sottolinea anche Santoloci, è possibile riportare in un unico verbale entrambi i sequestri, se ricorrono i presupposti per procedere a sequestro preventivo e probatorio.

E' un atto tipico degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria ma, nella fattispecie delle indagini nel campo ambientale, un ruolo fondamentale lo hanno anche gli Agenti di Polizia Giudiziaria attraverso l'articolo 113 delle disp. Att. c.p.p. " *nei casi di particolare necessità ed urgenza gli atti previsti dagli artt. 352 e 354, commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria*".

E tutti gli illeciti di natura penale a danno dell'integrità dell'ambiente, visto la particolare pericolosità per l'ecosistema e la salute pubblica, nonché la pericolosità degli ecocriminali (vedi ecomafia) e la facilità con cui le prove possono essere distrutte, sottratte o disperse, non si presentano in forme tali per cui necessità un intervento necessario ed urgente da parte degli organi di polizia?



Certamente sì, ecco perché gli operatori di polizia, e soprattutto gli agenti, che si occupano di contrastare i reati ambientali devono essere particolarmente addestrati anche nelle procedure tecniche e formali da seguire per poter effettuare un sequestro senza vizi di forma, omissioni e altro che possano invalidare l'atto e vanificare l'indagine. Ovviamente l'agente di PG dovrà motivare nell'atto la situazione per cui sussiste la particolare necessità ed urgenza e, quindi, l'impossibilità ad ottenere un immediato intervento di un U.P.G e del Pubblico Ministero. A tal riguardo la Suprema Corte è intervenuta ed ha chiarito il ruolo degli Agenti di PG con la sentenza n. 2091 del 20 settembre 1999 (Cass. Pen. Sez. VI) che così recita: *quando gli agenti di polizia giudiziaria vengono a trovarsi in una situazione dagli inequivoci e oggettivi connotati di gravità ed urgenza, quale appunto può essere quella in cui taluno venga sorpreso nella flagranza di reato, legittimamente spiegano il loro pronto e diretto intervento per gli accertamenti necessari, anche attraverso perquisizioni e sequestri* e con la sentenza n. 763 del 20 gennaio 2000 (Cass. Pen. Sez. III): *quando procede al sequestro di sua iniziativa l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria non è necessario che chieda al pubblico ministero il nome del custode, ma, nel disporre il sequestro stesso, ha facoltà di apporre i sigilli e nominare un custode.* Il sequestro penale è un atto molto delicato e in special modo nel caso di illeciti ambientali; la materia è complessa e la normativa, spesso, poco chiara e ricca di giurisprudenza, necessita, quindi, che la PG operante sia adeguatamente preparata sotto il profilo procedurale in quanto, come afferma Santoloci, il verbale di sequestro *deve essere analitico, ben motivato e approfondito.*

### **Principi da seguire per una corretta impostazione delle indagini**

Oltre al sopra citato sequestro, sempre Santoloci, ha individuato quelli che in questo lavoro definiamo principi o regole che gli operatori di polizia devono seguire allo scopo di evitare conflitti di competenza tra i Corpi di Polizia e vizi procedurali nel corso delle indagini:

1- le attività di indagini effettuate dalla PG sono funzione non al momento di realizzazione degli atti irripetibili ma al dibattimento, quindi al processo dove tali atti confluiranno e saranno la base per la costruzione della prova, giacché il codice di rito prevede che la prova va costruita in fase dibattimentale. Secondo Santoloci è *importante redigere un numero sufficiente di atti irripetibili, rispettare il c.p.p. per ogni singolo atto*, ciò al fine di evitare la loro impugnazione per *errori formali e rituali*, tali da renderli inservibili durante il dibattimento. Atti irripetibili fondamentali, dai quali verranno costruite gran parte delle prove sono proprio i verbali fotografici e i sequestri, oltre ai verbali di perquisizione ed ispezione;

2- Tutte le informazioni non verbalizzate o provenienti da fonte confidenziali non possono essere utilizzate in dibattimento: compito della PG è convertire tali informazioni in atti come previsto dal c.p.p. e quindi utilizzarli, quale fonte di prova in sede di dibattimento;

3- Esiste una fase in cui la PG opera in maniera del tutto autonoma, evidentemente nel rispetto delle leggi e del codice di procedura penale, cioè durante la realizzazione di una serie di atti che si traducono in verbali (sequestro probatorio e preventivo, annotazione di PG, notizia di reato, ecc.). In ogni caso l'attività di PG di iniziativa dovrà essere sempre convalidata dal Magistrato. Tra le attività di PG di iniziativa rientra anche il sequestro il quale è un atto fondamentale e la PG, se ricorrono i presupposti ha il dovere-potere di eseguirlo, pena omissione. Infatti secondo la S.C. (...) *il sequestro rappresenta un "atto dovuto", la cui omissione esporrebbe gli autori a specifiche responsabilità penali (...)* (Cass. Sez. Unite Penali, sentenza n. 5021 del 16 maggio 1996).

### **Applicazione dei metodi di indagine di PG in un caso frequente di reato: gestione illecita dei rifiuti con abuso edilizio, fattispecie penale**

Si procede ora ad illustrare le tecniche di indagine da applicare nel caso di reati ambientali in un "settore" molto comune: la gestione illecita dei rifiuti, come il caso di una discarica abusiva con presenza di strutture edilizie, quali muri di delimitazione del sito.

L'attività della Polizia Giudiziaria può essere:

- di iniziativa ai sensi dell'art. 347 e seguenti c.p.p.;
- su delega del Magistrato ai sensi dell'art. 370 c.p.p.

Inoltre parte dell'attività operativa, sempre nei due casi sopra indicati, si articola senz'altro in:

- accertamento urgente sullo stato dei luoghi e sulle cose ai sensi dell'art. 354 c.p.p.;
- sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., o in concorso, sequestro probatorio (art. 354 c.p.p.), entrambi un diritto-dovere degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, anche se nella fattispecie, come già più volte menzionato nei paragrafi precedenti, l'intervento può essere effettuato anche dagli Agenti di Polizia Giudiziaria, quando ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza, in ottemperanza all'art. articolo 113 delle disp. Att. c.p.p.;
- acquisizione sommarie informazioni testimoniali, documentali, verbale di identificazione ecc..

Fin qui nulla di strano, infatti la procedura prevista dal c.p.p. applicabile è la stessa per qualsiasi attività di PG posta in essere.

Il problema su cui si deve riflettere è **che nel campo dei reati ambientali assumono leva rilevante, più di ogni altra attività di PG, tutte quelle operazioni che si traducono in "atti irripetibili" ed un errore, formale o sostanziale, in un qualsiasi fase annulla l'atto e, di conseguenza, vanifica tutta l'indagine.**

Occorrerà, pertanto, prestare attenzione durante la realizzazione dei suddetti atti ed utilizzare tutte le tecnologie necessarie e le procedure tecnico-legali affinché vengano soddisfatte due condizioni:

- che l'atto sia "integro" cioè inattaccabile dal punto di vista tecnico-legale;
- che sia realizzato in modo chiaro, interpretabile, e che faccia comprendere ai giudici, soprattutto a quelli della Cassazione dove il giudizio è il risultato di una mera analisi documentale, in maniera inequivocabile e senza ombra di dubbio la realtà dei fatti. Ecco perché la PG operante deve avere una preparazione tecnico-legale e professionale tale da saper utilizzare tutte le tecnologie oggi a disposizione al fine di produrre atti irripetibili che riportino lo stato dei luoghi, le modalità con cui si è consumato il reato, i danni arrecati, ecc. partendo dallo stato generale fino agli aspetti particolari ed anche quelli poco significativi.

Per il caso in esame un atto irripetibile per eccellenza è il **"verbale fotografico e il videoclip"**. Parliamo di verbale non a caso perchè le foto e le riprese video, magari accompagnate dal commento degli agenti accertatori durante le riprese, riportano in maniera oggettiva, più che fedele, lo stato dei luoghi che deve essere, poi, trasfuso nel verbale così come illustrato nei paragrafi precedenti.

L'attività di indagine, in ogni caso presenta una fase preliminare che consiste nell'acquisizione della documentazione tecnica necessaria per la successiva costruzione delle prove. Anche in questo caso la PG deve riflettere bene sulla documentazione e le informazioni da acquisire che nel caso in esame risultano inerenti a:

- proprietario del sito, mediante indagini presso il catasto o presso l'U.T.C. del Comune allo scopo di acquisire le visure catastali necessarie nonché lo stralcio del foglio di mappa catastale dell'area interessata;
- se si pensa che il sito sia gestito da un'impresa è necessaria l'acquisizione del certificato storico di iscrizione alla CCIAA al fine di risalire al titolare e al direttore tecnico (se nominato o assunto) della suddetta impresa, nonché a quale titolo possiede il sito (affitto, compravendita, comodato, usufrutto o utilizzato in maniera abusiva);
- stralcio del Piano Regolatore Generale dell'area al fine di verificare la destinazione d'uso del sito anche per individuare, oltre al reato ambientale, anche altre tipologie di reato, più attinenti all'edilizia o di tipo tributario;
- accertare se il sito è soggetto a vincoli e se ricade in area demaniale;
- presenza o meno di Denuncia di Inizio Attività, SuperDIA o Permesso a costruire, mediante indagine presso l'U.T.C. del Comune di competenza;
- fotografie aeree recenti, meglio se a scala di dettaglio e a colori;
- ortofotocarte in scala 1:10000 o su file, anche attraverso la consultazione di siti web specifici quali quello del Corpo Forestale dello Stato (che nell'ottica della cooperazione interforze, dovrebbero fornirci l'username e la password di accesso), il sito [www.atlanteitaliano.it](http://www.atlanteitaliano.it) del Portale Cartografico Italiano, i database degli Uffici Cartografici delle Regioni e delle Province;
- supporti cartografici IGM 1:25000 e C.T.R. in scala 1:1000 o 1:5000. Occorrerà, infine, individuare le coordinate geografiche del sito attraverso il GPS e successivamente riportarle nel supporto cartografico gestito con il sistema di informazione geografico (G.I.S.) cui si è già accennato in precedenza.

## **BIBLIOGRAFIA CONSULTATA**

- **Atti della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza**. “Le rotte delle ecomafie”, Palermo, 2000;
- **Augusto ATTURO**. “ Determinazione di una “impronta geografica” in una indagine estera per caccia di frodo”;
- **Augusto ATTURO**, Servizio Polizia Provinciale di Genova. “L’impiego del Metal Detector nell’attività antibraconaggio e di Polizia Ambientale. Una nuova possibile risorsa nell’equipaggiamento del personale di vigilanza”;
- **CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE TECNICHE DI INDAGINE “PAOLO BORSELLINO”** Volume I – Attività e organizzazione del Pubblico Ministero – reati contro la persona, reati contro il patrimonio, la fede pubblica e l’economia. Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1995 n.ro 78;
- **Giovanna CRISTELLI, Giorgia ZATELLI**. “Le foto: atti irripetibili importanti”;
- **Direttive generali del Ministero dell’Interno** n. 17452/8-2001 e 17452/10-2002;
- **Armando FRANZA**, Capitano pilota, Comandante della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bari. “Le nuove tecnologie a supporto dell’attività di indagine nel campo ambientale della P.G.”;
- **Armando FRANZA**, Capitano pilota, Comandante della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bari. “Interpretazione di immagini geocartografiche tradizionali e satellitari ed applicazioni nel campo della tutela ambientale”;
- **Emilio LASTRUCCI**, Valutazione Diagnostica, 2004 Ed. ANICIA – Roma;
- **Sergio MATTIA**. “L’aerofotogrammetria”. Dipartimento pianificazione del territorio Università di Firenze;
- **Gaetano NANULA**, Gen. C.A. G. di F., 2002. “L’amministrazione della giustizia nell’anno 2001”. Rivista della Guardia di Finanza, anni LI, n. 4 luglio-agosto 2002;
- **Giorgio OLIVARI e Augusto ATTURO**. “Abusivismo edilizio: esempio di schema pratico-procedurale per i controlli d’iniziativa sul territorio ad opera della P.G.”;
- **Giorgio OLIVARI**, Sovrintendente Servizio di Polizia Provinciale di Genova. “Controlli di Polizia Ambientale: cenni sulla raccolta e l’elaborazione dei dati acquisiti”;
- **Osservatorio Ambiente e Legalità Regione Basilicata**. “Attività svolta anno 2001”;
- **P.O.N.** “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 2000-2006;
- **Giuseppe SEVERINI**. “La tutela del paesaggio e delle aree protette e i criteri di individuazione delle zone vincolate. Accertamenti tecnici e rapporto tra discrezionalità amministrativa e valutazione del giudice penale”;
- **Maurizio SANTOLOCI**, 2005. “Rifiuti, acque ed altri inquinanti: tecnica di controllo ambientale.”. Ed. Laurus Robuffo;
- **Maurizio SANTOLOCI**. “Il sequestro di iniziativa della P.G. nel campo dei reati di inquinamento: tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”;
- **Maurizio SANTOLOCI**. “L’importanza dei rilievi fotografici negli accertamenti di P.G. per reati ambientali”;
- **Sabrina SPITALERI e Marcello ALDERUCCIO**, risp. Comando P.M. e Dirigente Unità Operativa Ecologia ed Ambiente del Comune di Musile di Piave (VE). “D.M. 471/99 – Accertamento di eventi in atto: Commento di un caso operativo”.

**“CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE”  
RICCIONE 14/17 SETTEMBRE 2005**

“INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA APPLICATE AL BRACCONAGGIO DEGLI UNGULATI SELVATICI”

A CURA DI FRANCESCA BELLENZIER  
SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE - PROVINCIA DI GENOVA

La progressiva espansione, sia in termini qualitativi che quantitativi, delle popolazioni di ungulati selvatici presenti in Italia, in atto da diversi decenni, oltre che costituire una risorsa sotto il profilo dell'incremento del patrimonio faunistico e delle opportunità di un prelievo venatorio regolamentato, pone il problema (in aggiunta a quello dei danni alle produzioni agricole, soprattutto per quanto attiene al cinghiale) dell'incremento del bracconaggio a scopo di lucro.

Il fenomeno, e l'allarme sociale che ne consegue (legato alla connessa violazione delle varie disposizioni penali in materia, alla sottrazione di esemplari selvatici al patrimonio indisponibile dello Stato, al danno provocato alle aree protette, alla commercializzazione “in nero” di grandi quantitativi di carne che sfuggono al controllo sanitario, all'impiego di mezzi illeciti e a forme di caccia di frodo pericolose, ecc.) pone l'esigenza, per le forze di polizia che operano in ambito rurale, di intensificare e migliorare qualitativamente la propria azione di contrasto.

La nostra presentazione per testi e immagini, senza pretese di esaustività, si propone modestamente di aggregare in modo interdisciplinare e sintetico alcune informazioni ed esperienze in campo giuridico, tecnico ed operativo, per offrire una panoramica di come le comunicazioni di notizia di reato e le indagini di polizia giudiziaria, nei casi di bracconaggio agli ungulati, possano essere ancor meglio predisposte, sfruttando competenze di settori esterni ai corpi di polizia e migliorando la preparazione dei rapporti destinati alla magistratura.

L'illecita apprensione di ungulati in natura, per approvvigionamento di trofei e carni in modo occasionale o sistematico, si inquadra ampiamente nel sistema degli eventuali reati contravvenzionali previsti e puniti dall'art. 30 della legge 11/2/1992 n.157, tra cui quelli di cui al comma primo:

- lett.a) : caccia in periodo divieto generale
- lett.b) abbattimento/cattura/detenzione specie particolarmente protette (cervo sardo)
- lett.c) abbattimento/cattura/detenzione stambecco, camoscio d' Abruzzo, muflone sardo
- lett.d) caccia in parchi, riserve,oasi,z.r.c.
- lett.f) caccia in giorni silenzio venatorio
- lett. h) caccia a specie non consentite, anche su previsione delle regioni
- lett. i) sparo da autoveicoli
- lett. l) commercio illecito

e al comma secondo,  
relativo all'estensione stesse sanzioni penali, previste per l'abbattimento, ai trattamenti illeciti di tassidermia .

Riassumiamo di seguito **le più significative pronunce giurisprudenziali** (massime redazionali o estratti essenziali), con particolare riferimento a diverse sentenze di Cassazione penale riguardanti l'interpretazione di disposizioni della legge 157/92 in relazione a frequenti comportamenti riscontrabili nel corso dell'accertamento di episodi di bracconaggio.

Riteniamo che tali sentenze debbano essere opportunamente citate, di volta in volta, nei casi di contestazione di reati in cui si ravvisano fattispecie analoghe.

- Il "furto venatorio" da parte di chi, sprovvisto di licenza, si appropria illecitamente di selvaggina:

*Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza 34352 del 27/5/2000*

*"Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è .... ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia".*

- La nozione più ampia del cosiddetto "atteggiamento di caccia"

*Corte di Cassazione Sez. III, 16 aprile 2003, n. 18088 (c. c. 36 marzo 2003), Pres. Postiglione - Est. Gentile - P.M. Izzo (conf.) - Ric. Febi*

*"La nozione di esercizio di attività venatoria comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale fine". (Fattispecie in tema di perlustrazione notturna con uso di strumenti di puntamento).*

*Cass. pen., sez. III, sent. n. 2555 del 25 ottobre 1994 (c.c. 30 settembre 1994), Cammerota;*

*Cass., sez. III, sent. n. 6812 del 5 luglio 1996 (ud. 5 giugno 1996), P.M. in proc. Mazzoni;*

*Cass., sez. III, sent. n. 452 del 15 gennaio 1999 (ud. 26 novembre 1998).*

*L'ampia nozione di esercizio di caccia comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma ogni attività prodromica o preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale fine*

*Giurisprudenza consolidata: Casi giudicati: possesso armi e cane da caccia in luoghi idonei, percorrere luoghi di caccia con tesserino segnato e richiami vivi ,ispezione trappole*

- Il divieto di trasporto armi ed esplosivi nei parchi, senza autorizzazione delle ente gestore (art. 11, c. 3°-lett. "f", legge 394/91)

*Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 30 del 5/1/2000 - Ric. Bianchi*

*Cass. Pen. , Sez. III, Sentenza n.2652 del 7/8/1995 – Ric. Macri*

*Il divieto di trasporto delle armi nelle aree protette, penalmente sanzionato, resta operante perché è norma speciale rispetto alla generica autorizzazione al trasporto di armi scariche e in custodia prevista dall'art.21, primo comma-lett.g) della legge 157/92.*

*Anche se la norma è principalmente riferita ai parchi nazionali (divieto derogabile con permesso dell'ente parco), le prescrizioni valgono anche per le altre aree protette ancora prive di regolamento ed incluse nell'elenco ufficiale delle aree protette (estensione prevista da art.6, quarto comma, Legge 394/91), compresi parchi e riserve naturali regionali.*

- Circostanza uso fari (sentenza nella vigenza legge 968/77)

*Cassazione Civile , Sez. I, Sentenza n. 2793 del 24 gennaio 1989*

*Costituisce esercizio venatorio con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi abbattuti.*

- Esercizio della caccia in aree naturali protette con tabellazione assente o parzialmente carente

Cassazione penale Sez. III, Sentenza n. 952 del 19 marzo 1999, registro gen. n. 46750/98, depositata in cancelleria il 29 aprile 1999, imputati Arlati ed altri.

*“I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria”*

Cassazione Pen. , Sezione III, Sentenza 4756 del 9/3/1998, reg. gen. n. 35468/97, ric. Giacometti ed al.

*Andare a caccia in un parco nazionale è reato anche se il parco stesso non è tabellato ed anche se la zona in cui avvenne il fatto sia stata successivamente incorporata dal parco.*

Cassazione Pen. , Sez. III, Sentenza n. 24786 del 06/06/2003

*“Ai parchi nazionali non si applica la disciplina di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria, atteso che essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria.”*

Cassazione Pen. Sez III, Sentenza n. 5489 del 26 gennaio 2005

*“...Nella specie infatti col decreto istitutivo della riserva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale regionale anche la relativa planimetria donde la presunzione di conoscenza dei relativi confini, sicché l'introduzione a fini di caccia non può essere in alcun modo giustificata sussistendo a carico di chi esercita attività venatoria l'obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio desumibili oltre che dallo strumento cartografico regionale, dalla pubblicazione calendario venatorio.” (Fattispecie caccia in riserva naturale regionale siciliana)*

- Esemplici di specie cacciabili in stagione venatoria aperta, ma al di fuori dell' arco temporale per la singola specie: equivale a caccia in periodo di divieto generale

Cassazione Penale ,Sez. III, sentenza del 18/06/2004 n. 27485

Cassazione Penale ,Sez. III, sentenza del 14/10/2002 n. 34293

Cassazione Penale ,Sez. III, sentenza del 9/10/1999 n. 2499

*“In tema di attività venatoria, si configura il reato di esercizio della caccia in periodo di divieto previsto dall'art. 30, comma primo lett. a), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, anche nel caso in cui, pur essendo aperta la caccia in via generale, venga abbattuto un esemplare per il quale lo specifico esercizio venatorio non sia consentito ex art. 18 della citata legge n. 157 “.*

### **L'applicazione delle disposizioni speciali in materia di armi (controlli amministrativi, perquisizioni urgenti, disposizioni in materia di detenzione, trasporto e porto di armi e munizioni).**

Abbiamo ravvisato l'esigenza di meglio curare la formazione del personale di vigilanza venatoria riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di armi, in quanto:

- la predisposizione o l'attuazione di forme di bracconaggio è frequentemente perpetrata con ulteriori violazioni anche delle disposizioni specifiche in materia di detenzione di munizioni, armi e polveri da sparo, o sussistendo carenti denunce di possesso o di variazione del luogo di custodia delle armi, o ancora l'alterazione illecita delle armi stesse, ecc.
- molti bracconieri particolarmente cauti nei propri spostamenti sul territorio non sono altrettanto accorti quando si tratta di adempiere alle normali prescrizioni sulla custodia delle armi nelle abitazioni; eventuali violazioni sono facilmente verificabili con i controlli amministrativi previsti dall'art. 38 del TULPS, che possono essere attivati richiedendo la collaborazione di competenti commissariati di PS o Stazioni CC nei casi sospetti.

Le pattuglie in servizio sul territorio devono essere adeguatamente aggiornate riguardo alle modalità di possibile esecuzione delle perquisizioni urgenti (e motivate) per la ricerca di armi o munizioni sulle persone, sui veicoli o nelle abitazioni, quando se ne ravvisi la necessità, tenuto conto che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 152/75 e di cui all'art. 41 del R.D. 773/31 sono applicabili anche dai soli agenti, oltre che dagli ufficiali.

### **Specifiche esigenze operative**

Si accenna al miglioramento dei risultati ottenibili predisponendo turni di servizio basati sulla massima elasticità operativa, sull'opportunità di interventi in abiti borghesi, e sulla disponibilità di dotazioni strumentali adeguate (ottiche, attrezzatura fotografica ed informatica, visori notturni, dispositivi per i rilievi e le ricerche sul posto, ecc.).

### **Le forme di prevenzione**

Si riferisce di alcune esperienze, a titolo di esempio, concernenti il sequestro di tagliole in esercizi commerciali (in applicazione del divieto di vendita sancito dall'art. 21 legge 157/92), di marcature di ungulati con trofei di particolare interesse in alcune aree protette per prevenire forme di bracconaggio a scopo collezionistico (vedi bibliografia), dell'incentivazione di forme di collaborazione cittadini/polizie per la segnalazione di illeciti nel settore.

### **I rilievi sul posto e su carcasse o resti animali, specie in assenza di informazioni testimoniali.**

Senza alcuna pretesa di voler "scimmiettare" indagini complesse per gravi delitti sulle persone o fare il verso a telefilms attualmente molto in voga, va comunque stigmatizzato come una certa approssimazione nelle indagini per episodi di bracconaggio porti assai spesso ad una perdita delle poche informazioni utili per il prosieguo delle relative indagini. Quanto sopra va evitato, soprattutto in contesti sociali di omertà o scarsa collaborazione con gli organi di vigilanza venatoria, elevando gli standard degli accertamenti, che devono sia basarsi sull'esperienza trasmessa dai colleghi più esperti, sia avvalersi dell'apporto di figure -anche esterne- a maggior grado di specializzazione (veterinari, zoologi, periti balistici, ecc.); le disposizioni di procedura penale sugli "ausiliari di p.g." o sulle perizie disposte dalla magistratura devono essere pienamente applicate anche alle fattispecie che stiamo considerando.

I luoghi degli atti di bracconaggio sono comunque, anche nel loro piccolo (e superando alcuni scetticismi), delle vere e proprie "scene del reato", su cui possono essere messi in atto rilievi più professionali ed approfonditi, sia per la descrizione/interpretazione dei fatti, sia per la ricerca delle fonti di prova.

Citiamo in bibliografia un articolo su alcune opportunità di impiego del metal detector per la ricerca di fonti di prova nelle indagini di polizia venatoria.

Diamo conto anche di esperienze estere, riportate su pubblicazioni specializzate e su siti internet da noi selezionati ed indicati, con cui sono state messe a punto metodiche per la determinazione dell'orario di morte di ungulati (in particolare cervidi), basandosi sul rilevamento delle temperatura corporea delle carcasse in relazione alla temperatura ambientale, sulle modificazioni chimico-fisiche che intervengono, ad esempio, negli occhi degli animali abbattuti (restringimento pupille, umor vitreo), sulle reazioni alla stimolazione elettrica di alcuni tessuti muscolari.

L'entomologia forense è utile nelle indagini per bracconaggio (in genere dopo le 72 ore), per determinare, attraverso la presenza di larve e/o insetti, il lasso di tempo di presenza di carcasse sul terreno, il loro eventuale spostamento, ecc.

Riportiamo la nostra esperienza nel coinvolgimento di genetisti, veterinari e periti balistici per l'esame, di volta in volta, di campioni di carne sospetta posta sotto sequestro di cui accertare con certezza la specie di provenienza, il recupero di proiettili da carcasse di esemplari abbattuti illecitamente, l'esame di bossoli di carabina da associare ad altri bossoli campione o ad armi sequestrate a persone sospettate.

Facciamo cenno al miglioramento qualitativo degli atti di p.g. e dei verbali dei rilievi fotografici, e alle migliori opportunità di archiviazione e presentazione dei dati, basandosi sulla disponibilità di fotocamere digitali, computers anche portatili, e software di ricostruzione delle scene di reato (in sperimentazione).

### **Applicazioni di norme “collaterali”**

Riferiamo delle esperienze concernenti:

- la contestazione dell'impiego illecito di apparati radio rice-trasmittenti in banda VHF (reato contravvenzionale di cui all'art. 195, secondo comma, DPR 156/73), spesso utilizzati nella caccia di frodo per eludere i controlli degli organi di polizia;
- la collaborazione con personale dei servizi di ispezione degli alimenti delle ASL, per controlli in esercizi commerciali o sagre gastronomiche in cui sono utilizzate carni di selvaggina nonché delle recenti disposizioni comunitarie (Reg. 1774/02 CE e D. Lgs. 36/05) anche in materia di importazione di trofei e pelli di selvaggina dall'estero.

---

### **BIBLIOGRAFIA UTILE**

Quella che segue è una rassegna non esaustiva di testi, manualistica e risorse informative di prevalente utilità pratica, che a pieno titolo possono inserirsi, a fini di approfondimento, nella biblioteca di un moderno servizio di vigilanza venatoria.

#### **Testi giuridici (fauna ,ambiente,caccia,armi)**

M. Spagnesi, L.Zambotti – RACCOLTA DELLE NORME NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DEGLI HABITAT – Quaderni di Conservazione della Natura, 1, Ministero Ambiente/Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica

Stefano Maglia-Maurizio Santoloci - IL CODICE DELL'AMBIENTE - Ed. La Tribuna - La più completa raccolta della legislazione vigente in campo ambientale, con rassegne di giurisprudenza.

M. Santoloci,P. Fantilli,S. Fioravanti - LA DISCIPLINA DELLA CACCIA- Ed.La Tribuna

Vincenzo Bonito - LE ARMI,LA LEGGE - Editoriale Olimpia

R.Cantagalli,T.Baglione,A.Scarcella - LE ARMI E GLI ESPLOSIVI NELLA LEGISLAZIONE VIGENTE – Laurus Robuffo

Edoardo Mori - IL CODICE DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI - Ed. La Tribuna

#### **Articoli divulgativi (a cura di A. Atturo)**

- Rivista HABITAT-n.43/gennaio 1995 : “Campagne nordamericane di lotta al bracconaggio”

- Rivista HABITAT-n.50/settembre 1995 : “Ricerca scientifica e protezione della fauna selvatica in USA”

-Rivista HABITAT-n.58/maggio 1996 : “La vigilanza faunistico venatoria in U.S.A.”

-Rivista HABITAT-n.85/novembre 1998 : “La marcatura degli ungulati nella prevenzione del bracconaggio”

#### **Riconoscimento e osservazione mammiferi**

COLLANA “QUADERNI CONSERVAZIONE DELLA NATURA”- MINISTERO AMBIENTE-INFS: - N. 3 - Linee guida per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette - N. 14 - Mammiferi d'Italia

G.Corbet,D.Ovenden - GUIDA DEI MAMMIFERI D'EUROPA - F .Muzzio & c.



C.Bouchardy,F.Moutou –OBSERVING BRITISH AND EUROPEAN MAMMALS- British Museum of Natural History,1989

### **Tracce (animali)**

Preben Bang - GUIDA ALLE TRACCE DEGLI ANIMALI - Zanichelli

### **Tracce (esseri umani)**

L'IMPIEGO DEL METAL DETECTOR NELL'ATTIVITA' ANTIBRACCONAGGIO E DI POLIZIA AMBIENTALE, a cura di Augusto Atturo [http://www.pmglie.com/clienti/dirittoambiente/file/polizia\\_prontodiritto\\_3.pdf](http://www.pmglie.com/clienti/dirittoambiente/file/polizia_prontodiritto_3.pdf) (in [www.dirittambiente.net](http://www.dirittambiente.net) )

Jack Kearney - TRACKING: A BLUEPRINT FOR LEARNING HOW - Pathways Press - Come seguire e interpretare le tracce degli esseri umani. Carattere divulgativo.

L.M.Robbins - FOOTPRINTS : COLLECTION,ANALYSIS,AND INTERPRETATION - Charles C. Thomas (impronte calzature)

William J. Bodziak – FOOTWEAR IMPRESSION EVIDENCE : DETECTION,RECOVERY AND EXAMINATION - 2°

ed. ,1999, CRC Press (2000 N. W. Corporate Blvd., Boca Raton, FL 33431-9868, USA -Web: <http://www.crcpress.com> )

Peter McDonald – TIRE IMPRINT EVIDENCE- CRC Press,1992 (indagini su tracce di pneumatici)

### **Accertamento danni provocati dalla fauna selvatica**

P.Molinari,U.Breitenmoser,A.Molinari,M.Giacometti – PREDATORI IN AZIONE,Manuale di identificazione delle predazioni e di altri segni di presenza dei grandi mammiferi carnivori – Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.

P.Kaczynski,T.Huber,D.Huber,A.Frkovic,R.Fico – CHI E' STATO ? Riconoscere e documentare gli animali da preda e le loro tracce – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale",Teramo.

### **Rudimenti di tecniche forensi e di polizia scientifica in campo venatorio**

COLLANA "QUADERNI CONSERVAZIONE DELLA NATURA"- MINISTERO AMBIENTE-INFIS: - N. 12 – Rando-Tabarroni-Rimondi ,”Genetica forense in applicazione della Convenzione di Washington CITES “.

William J. Adrian – WILDLIFE FORENSIC FIELD MANUAL – Association of Midwest Fish and Game Law Enforcement Officers (distribuito dalla Colorado Division of Wildlife , Fort Collins,CO-USA). Eccellente manuale tascabile da campo statunitense, ma con utili suggerimenti “esportabili”, sulle tecniche di assicurazione delle fonti di prova e di prima indagine sulle carcasse di animali oggetto di atti di bracconaggio.

North American Wildlife Enforcement Officers Association – JOURNAL OF WILDLIFE LAW ENFORCEMENT – Vol. 1 (july 1987), Vol. 2 (july 1990). Due raccolte di articoli divulgativi,curata dall'associazione degli agenti pubblici di vigilanza ittico-venatoria nord-americani (determinazione a posteriori del tempo di morte dei selvatici, recupero proiettili esplosivi, ed altro ancora).

Michael Wilson – BIBLIOGRAPHY OF FORENSIC SCIENCE IN WILDLIFE LAW ENFORCEMENT - Alberta Fish and Wildlife Division,1977. Rassegna bibliografica di testi e articoli scientifici attinenti al lavoro dei tecnici forensi specializzati in analisi di laboratorio utili alle indagini sulle violazioni venatorie. Molto specialistico.

David A. Strozdas – THE CONSERVATION OFFICER'S GUIDE TO COLLECTION AND PRESERVATION OF EVIDENCE - David A. Strozdas,Oklahoma City,USA, 1995. Raccolta del prove e rilievi sul posto nei casi di bracconaggio.

B.J.Teerink – HAIR OF WEST EUROPEAN MAMMALS- Cambridge University Press. Tavole fotografiche con ingrandimenti al microscopio di cuticole e sezioni del pelo di ogni specie di mammifero dell'Europa occidentale.Utile per ricerche comparative di tipo avanzato.

Daniel Lunney - ZOOLOGY IN COURT – The Royal Zoological Society of New South Wales (pubblicato da Surrey Beatty Sons Pty Ltd, New South Wales, Australia, 1992. Interazioni tra zoologi ed avvocati nel dibattito processuale.

J. H. Byrd, J. L. Castner - FORENSIC ENTOMOLOGY: THE UTILITY OF ARTHROPODS IN LEGAL INVESTIGATIONS - CRC Press, 2000

### **Bracconaggio e lotta al bracconaggio**

Marieke et Pierre Aucante – LE LIVRE DU BRACONNIER – Albin Michel - In francese. Storia e aneddotica del bracconaggio e dei bracconieri d'oltralpe negli ultimi due secoli, con interessanti riproduzioni di molte stampe d'epoca.

Rino Esposito, Fulvio Mamone Capria - VOLO LIBERO. LA LOTTA AL BRACCONAGGIO IN ITALIA - Alberto Perdisa Editore

WORKING TOGETHER PROTECTING WYOMING'S WILDLIFE; Wyoming Game and Fish Department, 5400 Bishop Blvd., Cheyenne, WY 82006, USA (opuscolo illustrato con casistica di indagini antibracconaggio)

Constance J. Poter – A SHAMEFUL HARVEST, America's illegal wildlife trade – National Geographic, Vol. 180, no. 3, September 1991, pag. 106-132

### **Testi didattici in generale**

William F. Sigler - WILDLIFE LAW ENFORCEMENT - Wm. C. Brown Publishers - Focalizzato in prevalenza sull'esperienza statunitense, ma con interessanti spunti di approfondimento ed ampia bibliografia tecnica. Libro di testo per corsi di specializzazione.

### **Riviste periodiche specializzate attinenti in vario modo al settore**

INTERNATIONAL GAME WARDEN. Rivista divulgativa internazionale di vigilanza in campo ittico-venatorio, prodotta dall'associazione nord-americana degli agenti di polizia faunistico-ambientale professionisti. Trimestrale (Redazione: I.G.W. - Box 1465, Biggar, SK - S0G 0M0 Canada, abbonamenti: IGW Subscriptions, Box 1254, Altoona, PA 16603 - 1254, U.S.A. ; [subscription@igwmagazine.com](mailto:subscription@igwmagazine.com)).

HABITAT, Rivista di gestione faunistica. Mensile (Habitat Editori s.a.s., via Massetana Romana 44, 53100 Siena); unico periodico divulgativo italiano in materia di gestione faunistico-venatoria.

IL FORESTALE - rivista ufficiale del C.F.S.; periodico bimestrale di cultura ambientale - Via Carducci 5-00187 Roma  
RIVISTAMBIENTE - rivista mensile tecnico-giuridica di informazione ambientale (casa editrice La Tribuna, via Don Minzioni 51, Piacenza; [rivistambiente@latribuna.it](mailto:rivistambiente@latribuna.it))

### **Gestione faunistica**

Collana "Documenti Tecnici" dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

- n. 5, Biologia e gestione del cinghiale;

- n. 8, I cervidi: biologia e gestione

- n. 11, Indicazioni generali per la gestione degli Ungulati;

- n. 15, Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria

GESTIONE E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO, Atti I e II Corso di aggiornamento, Brescia 1989-1990; Istituto per la qualificazione e l'aggiornamento tecnico-professionale in agricoltura - Brescia

Federparchi – OBIETTIVI E TECNICHE DI GESTIONE DELLA FAUNA UNGULATA NELLE AREE PROTETTE DELL'APPENNINO (Atti convegno Chianciano Terme 16 e 17/4/1999)

## **C.I.T.E.S. – Applicazione della Convenzione di Washington sull'import/export di fauna e flora in pericolo, e prodotti derivati.**

Doris Hofer – THE LION'S SHARE OF THE HUNT. TROPHY HUNTING AND CONSERVATION: A REVIEW OF THE LEGAL EURASIAN TOURIST HUNTING MARKET AND TROPHY TRADE UNDER CITES- Traffic Europe, 2002 (analisi importazione trofei venatori in Europa; scaricabile da: [http://www.traffic.org/news/traffic\\_jagstudie.pdf](http://www.traffic.org/news/traffic_jagstudie.pdf) )

Monika Anton, Nicholas Dragffy, Stephanie Pendry and Tomme Rozanne Young (Eds). PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL EXPERT WORKSHOP ON WILDLIFE TRADE CONTROLS IN THE EUROPEAN UNION, 5-6 NOVEMBER 2001 - FRANKFURT, GERMANY. TRAFFIC Europe and IUCN - The World Conservation Union. 2002. (Scaricabile da: <http://www.traffic.org/proceedings.pdf> )

Min. Ambiente, Min. Politiche Agricole/C.F.S., Agenzia delle Dogane – MANUALE OPERATIVO (modalità e procedure relative ai controlli in ambito doganale sul commercio internazionale di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione ai sensi del Regolamento CE n.338/97 e successive attuazioni e modificazioni – 7.5.2002:

[http://www.corpoforestale.it/cites/studioesoluzioni/manuale\\_operativo/schede\\_manuale.pdf](http://www.corpoforestale.it/cites/studioesoluzioni/manuale_operativo/schede_manuale.pdf)

Sara Oldfield -THE TRADE IN WILDLIFE- Earthscan ,2002 TRADITIONAL ASIAN MEDICINE- IDENTIFICATION GUIDE FOR LAW ENFORCERS- HM Customs & Excise - Traffic International (Manuale su CD per il personale di controllo, per l'identificazione dei preparati della medicina tradizionale asiatica contenenti derivati da piante ed animali protetti a livello internazionale; CITES Secretariat ,International Environment House,Chemin des Anémones CH-1219 Châtelaine, Geneva,Switzerland)

## **SITI INTERNET**

Qui di seguito elenchiamo una serie di links utili per gli operatori che desiderano sfruttare a pieno le potenzialità del web, anche a fini di documentazione ed aggiornamento professionale.

### **Normativa in campo ambientale e giurisprudenza:**

DIRITTOAMBIENTE. Il sito dello Studio Santoloci. Numerosi articoli di Augusto Atturo in materia di vigilanza venatoria e giurisprudenza del settore (sezione Animali, caccia e pesca)

<http://www.dirittoambiente.net>

Tuttoambiente (leggi, giurisprudenza, commenti)

<http://www.tuttoambiente.it/>

Lexambiente

<http://www.lexambiente.com>

Reteambiente

<http://www.reteambiente.it>

AmbienteDiritto

<http://www.ambientediritto.it/> (ampia selezione di giurisprudenza in campo venatorio)

Norme in rete. Utile per la ricerca di testi di legge e decreti.

<http://www.normeinrete.it>

Leggi regionali. La banca dati Ancitel-Camera dei Deputati, con un efficace motore di ricerca per focalizzare argomenti chiave e specifici articoli di legge per ogni Regione o gruppo di Regioni.

<http://camera.mac.ancitel.it/lrec/>

Giustizia amministrativa. Banca dati delle sentenze e dei dispositivi dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato

<http://www.giustizia-amministrativa.it/Mie.html>

Diritto dell'Unione Europea (Gazzetta Uff. UE, trattati, legislazione, giurisprudenza)

<http://europa.eu.int/eur-lex/it/>

### **Vigilanza faunistico-ambientale:**

Polizia Provinciale di Genova

<http://www.provincia.genova.it/aree/polprov/>

Corpo Forestale dello Stato

<http://www.corpoforestale.it/>

Federal Wildlife Officers Association. Sito dell'associazione degli agenti di polizia faunistica federale USA ,appartenenti alla divisione di vigilanza del Fish & Wildlife Service; ottimo portale per documentarsi sulla realtà nordamericana, con links sui singoli stati canadesi e statunitensi, e molte altre risorse informative.

<http://www.fwoa.org>

Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree Protette (AIGAP)

<http://www.aigap.it> oppure <http://www.guardiaparco.it>

International Ranger Federation. Home page della Federazione internazionale dei guardiaparco e degli operatori delle aree protette. News dalle associazioni collegate di tutto il mondo, e materiali sui congressi internazionali della categoria.

<http://www.int-ranger.net/>

Association of Natural Resources Enforcement Trainers (associazione istruttori polizia ambientale)

<http://www.anret.org/main.html>

International Network for Environmental Compliance and Enforcement

<http://www.inece.org/>

<http://www.inece.org/forumswildlife.html>

### **Risorse naturali :**

Parks.it . Il portale italiano delle aree protette.

<http://www.parks.it/>

### **Convenzione di washington-cites sul commercio di specie in pericolo di flora e fauna**

Segreteria CITES

<http://www.cites.org/>

TRAFFIC –network di monitoraggio ed analisi del commercio internazionale di flora e fauna (ampia bibliografia e pubblicistica)

<http://www.traffic.org/>

Normativa e applicazione della CITES in Italia

<http://www.corpoforestale.it/cites/index.htm>

### **Polizia Scientifica:**

Zeno's forensic site. Ricchissimo punto di partenza per approfondimenti di polizia scientifica.

<http://forensic.to/forensic.html>

FWS crime lab. L'unico laboratorio di polizia scientifica al mondo interamente dedicato ai reati in campo faunistico,gestito dalla Divisione vigilanza del Servizio Fauna Federale USA.

<http://www.lab.fws.gov/>

Analisi tracce pneumatici e calzature

<http://members.aol.com/varfee/mastssite/home.html>

### **Armi**

Enciclopedia delle armi. Armi, opologia,balistica,diritto.

<http://www.earmi.it/>

Links su armi da caccia

<http://www.gunshop.com/isites.htm>

Armi,ricarica cartucce,balistica,leggi

<http://www.bordingl.com/>

Introduzione alla balistica forense

<http://www.firearmsid.com/>

### **Equipaggiamento:**

Comparazioni e approfondimenti su cannocchiali e binocoli

<http://betterviewdesired.com/>

Vasto elenco risorse varie

<http://www.officer.com/products.htm>

**“CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE”  
RICCIONE 14/17 SETTEMBRE 2005**

**“ESPERIENZE DI POLIZIA PROVINCIALE NELLA REALTA' ITTICA  
FLUVIALE E LACUALE”**

RELAZIONE DI MASSIMO BELLI, COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE DI FROSINONE.

La normativa di ordine regolamentare vigente in materia di disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne compete, giusto quanto disposto dall'art. 19 del T.U. 267/00, alle province.

L'attività legislativa permane, invece, in seno alla Regione (la realtà di cui trattasi nel Lazio è normata dalla L. R. 87/90) e, tuttavia, al di là, di situazioni giuridiche ed ambientali differenti da regione a regione, sicuramente può essere utile analizzare alcuni accorgimenti tecnici finalizzati a migliorare il patrimonio ittico. Ed in effetti una razionale gestione degli ambienti acquatici, unita ad una attività di sperimentazione, può risultare compatibile ed utile anche in altri ambiti regionali o locali. Questo lavoro, all'uopo, approfondisce, nei limiti dello spazio concesso, alcune esperienze maturate dalla Polizia Provinciale di Frosinone che hanno dato concreti risultati. In particolare analizzeremo il sistema del “tesserino ittico”, del “carp fishing” e della riproduzione della “trota macrostigma”.

**“TESSERINO ITTICO”**

La citata L. R. n. 87 del 7/12/1990, che detta le “norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio” all'art. 15 stabilisce, tra l'altro, che il Presidente della Giunta Provinciale, udita la Commissione Consultiva Provinciale per la pesca nelle acque interne (nella quale è presente anche un rappresentante del corpo in qualità di esperto), può istituire delle zone di pesca controllata o sperimentali. In tali ambienti, che non potranno superare il 25% delle acque pubbliche presenti nel territorio provinciale, può essere autorizzato anche l'esercizio della pesca in deroga alle norme vigenti.

Sulla base di tali principi e per controllare efficacemente l'attività ittica con carattere sportivo, si è avvertita la necessità di dotare tutti i cittadini alla provincia di Frosinone, che la espletano, di un apposito tesserino ittico sul quale il titolare, prima di iniziare l'esercizio della pesca, deve annotare il nome del corso d'acqua e la giornata. Quindi deve trascrivere in modo indelebile tutte le catture effettuate, con immediatezza per il prelievo dei salmonidi, mentre alla fine della battuta di pesca per le altre specie per le quali esiste limitazione di numero o quantitativo pescabile.

Sul medesimo tesserino sono inoltre inserite, appositamente predisposte dal Comando di Polizia Provinciale, due tabelle di cui la prima riportante le disposizioni generali (periodi di divieto, limite di dimensione, limiti di cattura del pesce pescato) e l'altra invece indicante le disposizioni particolari fissate per alcune zone di pesca controllate, istituite in tratti di corsi d'acqua prevalentemente popolati di salmonidi.

Sulla seconda tabella inoltre vengono indicati: i tratti sottoposti a regime di pesca controllata, i giorni consentiti per la pesca (giovedì – sabato – domenica e festività infrasettimanali) la misura minima dei salmonidi pescabili (nel fiume Fibreno, ad esempio, corso d'acqua del basso Lazio, la misura minima è di cm 28), il numero delle catture ammesse giornalmente (massimo tre).

Dopo aver riscontrato un consenso unanime delle associazioni di categoria e dei pescatori sportivi, in relazione all'istituzione del tesserino ittico provinciale ed a seguito di numerose richieste, è stato approntato, sulla base di suggerimenti del personale di vigilanza, un analogo tesserino denominato “Carp Fishing” che permette ai possessori di esercitare l'attività della pesca, in due bacini istituiti appositamente ad aree di pesca sperimentale, anche nelle ore notturne e ciò in deroga alle norme vigenti (la L.R. non consente la pesca da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba).

## **“CARP FISHING”**

Questo tesserino è valido unicamente per la pesca alla carpa e solo con il metodo Carp Fishing il documento in questione elenca all'interno una serie di disposizioni alle quali il pescatore deve attenersi, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare è stabilito che:

**ATTREZZATURA:** la pesca è consentita solo dalla riva. E' consentito utilizzare contemporaneamente non più di tre canne, armate con un solo amo, esclusivamente telescopiche o ad innesti, munite di anelli passa filo e complete di un mulinello che dovrà essere caricato con un monofilo. Il pescatore dovrà essere munito di bilancia, con tacche non superiori a 100 grammi, di idoneo strumento atto alla misurazione di un sacco per pesatura (SLING), di materassino (UNHOOKING MAT), di macchina fotografica nonché di segnalatore luminoso atto alla individuazione della postazione del pescatore. Non sono ammessi ami multipli, tecnica obbligatoria di innesco tipo "HAIR RIG". Dovranno essere utilizzate esclusivamente montature con piombi non inferiori a 40 grammi. Per l'utilizzo di piombi superiori a 70 grammi è obbligatorio l'uso di adeguato "SHOCK LEADER". Non sono ammesse soluzioni non scorrevoli tipo "FIXED BOLT RIG" o similari. E' vietata la pesca galleggiante.

**ESCHE E PASTURAZIONE:** sono ammesse solo le esche previste dalla filosofia del "Carp – Fishing", quindi BOILES del diametro compreso tra 10 e 28 millimetri e GRANAGLIE. Sono esclusi impasti disfarinati e pasture. E' vietato l'uso di pastelle o altri agglomerati sull'amo. Sono vietati: il FOUILLES, VARDEVASE, SANGUE e derivati, ESCHE vive di qualsiasi specie, CROSTACEI, VERMI, PESCI, vivi o morti, ed altre ESCHE artificiali. La pasturazione con BOILES e GRANAGLIE è consentita solo dalla riva.

Il pescatore è tenuto ad annotare, nell'apposito spazio sul tesserino, prima dell'esercizio della pesca, la data in corrispondenza del luogo di pesca. Deve inoltre, dopo le ore 24,00, segnare la data del nuovo giorno. Successivamente ad ogni cattura dovrà essere effettuata la pesatura e la misurazione dell'esemplare. Si dovrà, tra l'altro, provvedere a fotografare l'esemplare catturato ed effettuare la prescritta annotazione sull'apposita scheda. Subito dopo il pesce dovrà essere rimesso in acqua. Nei periodi di frega l'Amministrazione Provinciale, tramite il proprio personale, si riserva la presa in consegna degli esemplari catturati, ai fini della riproduzione artificiale.

Il pescatore ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul presente tesserino così come prescritto e di procedere alla riconsegna dello stesso quando completato e, quindi ritirarne uno nuovo entro e non oltre 60 giorni dal termine della validità del medesimo.

Le attività di carattere sperimentale nelle quali è impegnata la Polizia Provinciale significano ulteriormente l'ampio spettro di azioni di questa forza di polizia locale, che opera non solo nei campi istituzionali di controllo e repressione di violazioni di norme penali e amministrative, ma agisce concretamente ed in maniera propositiva anche per la salvaguardia dell'ambiente.

Realtà tangibile in tal senso del Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Frosinone è la cosiddetta "Operazione Macrostigma".

## **“OPERAZIONI MACROSTIGMA”**

Per tutelare la popolazione di trote macrostigma presente nel bacino del Fibreno si sta attuando un'iniziativa tesa a salvaguardare ed incrementare questa specie ittica con una attività pluriennale denominata "progetto macrostigma".

Il progetto, impostato dallo Stabilimento Ittiogenico di Roma, dall'Università di Siena, dall'amministrazione Provinciale di Frosinone e dalla F.I.P.S. A. S. Mira a:

- recuperare il fenotipo puro (l'aspetto fisico determinato dall'ambiente e dai cromosomi), e, possibilmente, il genotipo (caratteri genetici tipici) della trota macrostigma;
- incrementare tale popolazione diminuita nel corso degli anni in parte perché intensamente prelevata per usi civici di pesca, bracconaggio, pesca sportiva e, ultimamente, anche a causa della predazione ad opera dei coronari.

Con riferimento al primo obiettivo, dobbiamo affermare che in natura i pesci neonati o avannotti con il sacco vitellino riassorbito rappresentano circa il 10% delle uova fecondate (il sacco vitellino è una piccola vescica addominale da cui l'avannotto trae il nutrimento nelle prime settimane di vita).

Con la fecondazione artificiale, invece, su 100 uova depositate, gli avannotti con sacco vitellino riassorbito sono circa l'80%.

Selezionando i riproduttori con livrea macrostigma, ed attuando la fecondazione artificiale, si ottengono ogni anno circa centomila avannotti i quali, immessi nel bilancio del Fibreno, producono un miglioramento della popolazione in oggetto.

La semina degli avannotti ottenuti con la fecondazione artificiale contribuisce a raggiungere non solo il primo obiettivo del progetto, ma anche il secondo, perché essa comporta un incremento della popolazione di Macrostigma.

Il progetto pluriennale di recupero della popolazione di macrostigma si avvale tra l'altro di un programma di produzione artificiale con ceppi selezionati.

Perché ciò sia potuto avvenire, sin dal 1997, lo Stabilimento Ittiogenico di Roma ha dato il nulla osta alla F. I. P. S. A. S. di Frosinone e per la Realizzazione di un incubatoio ittico sperimentale in un comune del Lazio, in località ponte Monsù Emilio.

Al progetto macrostigma partecipa autonomamente anche la Riserva Naturale regionale di Posta Fibreno con un proprio incubatoio che si trova sulla sponda del lago in località S. Venditto.

La stessa iniziativa è stata da poco intrapresa dalla sezione F.I.P.S.A.S. della provincia di Ragusa per salvare la T. macrostigma, che ancora vive nel Fiume Irminio e diffonderla nel fiume Tellaro e nel suo affluente Tellesimo in Sicilia. Iniziative simili sono state attuate anche a Ninfa (LT) ed in Sardegna.

### **Fasi del progetto**

La riproduzione artificiale della trota macrostigma inizia con la cattura dei Riproduttori, possibile da fine dicembre alla prima metà di marzo, mediante l'uso di apposito storditore elettrico.

Segue la selezione del materiale catturato, scartando gli esemplari con livrea ibrida, i quali alla fine della giornata vengono reimmessi nel tratto di fiume prescelto.

Le trote selezionate sono sottoposte a fecondazione artificiale che si sviluppa in tre fasi:

- Spremitura della femmina.
- Spremitura del maschio.
- Rimescolamento dei prodotti della spremitura.

Le uova fecondate sono accuratamente lavate e deposte nelle cassette "californiane" presenti nell'incubatoio ittico.

Il periodo d'incubazione necessario affinché da un uovo fecondato esca l'avannotto (pesce neonato) è di 40-45 giorni.

L'avannotto si caratterizza per la presenza del sacco vitellino che, nel giro di Venti giorni circa, si riassorbe fino a scomparire, dopodiché un'alta percentuale di pesci neonati è immessa nel fiume Fibreno.

È importante che avannotti e rotelle vengano liberati in acque basse e ben ossigenate, per evitare l'eccessivo stress fisico che dovrebbero sopportare e per raggiungere acque profonde e per far sì che si ambientino al nuovo Habitat in prossimità delle stesse aree di frega dove sarebbero nati in condizioni naturali.

Per la restante parte di essi si continua, presso gli incubatoi, il programma di riproduzione artificiale, con l'obiettivo di produrre trote macrostigma da immettere nel fiume e riproduttori adulti da cui prelevare le uova per diminuire l'impatto del prelievo di riproduttori effettuato sulle aree di frega.

### **Prime fasi dell'alimentazione degli avannotti**

Al completo riassorbimento del sacco vitellino un'alta percentuale d'avannotti è immessa nel Fibreno.

Per il nutrimento dei pesci neonati che restano nell'incubatoio si utilizza inizialmente il placton prelevato dal fiume con appositi filtri e successivamente il mangime comunemente usato presso gli allevamenti di trote, somministrato con apposite mangiatoie automatiche.

Se la frequenza giornaliera di somministrazione del mangime non è piuttosto continua, si notano fenomeni di rachitismo da denutrizione che si evidenzia con il maggior accrescimento della testa rispetto al resto del corpo.



Il breve excursus sulle esperienze ittiche maturate dalla Polizia Provinciale di Frosinone in ambiti fluviali e lacuali non si esauriscono con questa relazione, lungi dall'essere esaustiva non solo per gli argomenti trattati, ma anche per le altre attività poste in essere dagli operatori della Polizia Provinciale Ciociara.

Soprattutto non esistono le giuste parole per definire in maniera aderente alla nostra realtà operativa la passione, il sacrificio, la pazienza, l'abnegazione e l'estrema fiducia che gli agenti di Polizia Provinciale quotidianamente offrono con professionalità e nella certezza di agire sempre per il bene dell'ambiente e di chi o vive, nella speranza di un futuro ecologicamente migliore per tutti.

## **Bibliografia**

MANUALE DELLA PESCA, DI :

- Enrico Gelosi, Paolo Tito Colombari;

I COLORI DELL'ACQUA, DI:

- Bernardo Bartolomucci;

COMPENDIO DEI PESCI D'ACQUA DOLCE ITALIANI DI:

- Luciano Tancioni, Paolo Tito Colombari.

**“CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE”  
RICCIONE 14/17 SETTEMBRE 2005**

“LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ PER LA POLIZIA PROVINCIALE”

INTERVENTO DI NICOLA MODICA – COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE DI PADOVA

Il Corpo di Polizia Provinciale di Padova ha ottenuto la certificazione del **Sistema di Gestione per la Qualità** secondo la norma internazionale ISO 9001:2000. Si tratta di un risultato fondamentale, visto che è il primo caso in Italia in cui un ente di Polizia Provinciale raggiunge questo obiettivo come Corpo a sè stante.

L'obiettivo è stato raggiunto grazie a **un lavoro di due anni**, che ha coinvolto l'intero personale del Corpo e la società di consulenza esterna *Quality Management Consulting* di Milano, che ha seguito di pari passo il processo attraverso continui interventi di *check-up*. La certificazione è stata infine rilasciata, dopo due ispezioni svolte nella sede centrale e in due delle cinque sedi decentrate, dall'Organismo di Certificazione internazionale BSI Management Systems, che ha ottenuto l'incarico in seguito ad una gara.

Il processo ha comportato una revisione completa dell'intera attività del Corpo, adeguando i principi gestionali già esistenti ai criteri concreti definiti dalla **norma internazionale UNI EN ISO 9001:2000**. La norma ha infatti introdotto una serie di **significative innovazioni** nel modo di gestire la qualità dei processi all'interno delle organizzazioni. Il maggiore impegno della direzione nella progettazione delle attività, l'approccio basato sui processi, la valorizzazione delle risorse umane, l'attenzione all'utente e il continuo monitoraggio della sua soddisfazione sono solo alcune delle principali novità.

Il primo passo verso la certificazione ha visto la **realizzazione di moduli predefiniti**, come ad esempio quelli per le relazioni di servizio, per i rapporti stilati dal personale, o per le verifiche ispettive, che hanno garantito una completa standardizzazione e razionalizzazione delle attività, ad esclusione di quei casi del tutto imprevedibili che a volte capitano nello svolgimento dei servizi di Polizia.

E' stata poi **realizzata una Carta dei Servizi**, in cui sono documentate le attività della Polizia Provinciale, e i modi e i tempi in cui vengono svolte. L'intento della *Carta* è quello di offrire, con semplicità e trasparenza, una panoramica dei compiti del Corpo, e uno strumento di consultazione a disposizione di tutti per usufruire al meglio dei servizi offerti. Un **Manuale della Qualità**, rivolto ai soli membri della Polizia Provinciale, è stato inoltre stilato come manifesto degli standard qualitativi da rispettare, a cui tutto il personale si deve adeguare.

Infine, è stato **predisposto un questionario** da sottoporre agli utenti per misurarne e monitorarne di continuo la soddisfazione. In questo senso, l'elemento di maggiore difficoltà è stato realizzare una sequenza di domande adeguate da porre a cittadini entrati in contatto con il Corpo per svariate ragioni, non ultima perché sanzionati. Seguendo questi accorgimenti, il questionario è stato pensato in modo da ottenere ogni mese un numero standard di cittadini intervistati. L'attenzione rivolta al grado di soddisfazione dell'utente rientra nella precisa volontà di mettere in continua discussione le azioni degli agenti di Polizia Provinciale, con l'eventualità di aprire un **processo di non conformità** dell'azione agli standard qualitativi certificati. Una volta aperta una procedura di non conformità, è necessario stabilire i tempi precisi in cui avverrà l'adeguamento allo standard previsto, che viene verificato dal Responsabile di Qualità.

La certificazione ISO rientra nel progetto di rinnovamento del Corpo di Polizia Provinciale iniziato nel 2001, e orientato a **svolgere con più efficacia ed efficienza le diverse attività**, specialmente nella tutela del territorio attraverso una vigilanza sempre più qualificata. Il Sistema di Gestione per la Qualità si applica dunque ai servizi di tradizionale competenza del Corpo, ovvero la vigilanza sul territorio provinciale, il coordinamento della vigilanza volontaria, il soccorso della fauna selvatica, il supporto al servizio della Protezione Civile, gli interventi educativi negli istituti scolastici e la rappresentanza istituzionale.

Attraverso l'applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità, il Corpo di Polizia Provinciale intende perseguire degli **obiettivi** precisi, riconducibili al controllo dei processi di erogazione dei servizi, attraverso l'analisi dei risultati ottenuti; all'esigenza di conoscere le aspettative dei cittadini, sulla base della rilevazione continua del loro grado di soddisfazione; e alla necessità di individuare, secondo logiche partecipative, opportunità di miglioramento dei servizi. La qualità del lavoro svolto dipende quindi dal pieno coinvolgimento del personale e dall'orientamento al cliente, ovvero il cittadino.